

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/78R

Decreto n° 1079/AMB del 10/05/2016

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, della Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L., sita nel Comune di Maniago (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il documento "Reference Document on Best Available Techniques in Non Ferrous Metals Industries (december 2001)";

Visto il documento "Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry (may 2005)";

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 439 del 24 marzo 2015, con il quale:

1) è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 2196 del 27 ottobre 2009, come aggiornata e rettificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1827 del 5 ottobre 2011 e n. 273 del 9 febbraio 2012, a favore della Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale in Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarneola, identificata dal codice fiscale 03809810280, relativamente all'installazione di cui al punto 2.5 lettera b), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 45;

2) è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al punto 1, consistente nell'aumento della capacità produttiva, da 50.000 a 65.000 tonnellate/anno, nella realizzazione di billette in lega di alluminio di qualità, con l'introduzione di un nuovo impianto per l'omogeneizzazione;

3) sono stati sostituiti i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2196 del 27 ottobre 2009, n. 1827 del 5 ottobre 2011 e n. 273 del 9 febbraio 2012;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1802 del 13 ottobre 2015, con il quale è stata rettificata ed aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 439/2015;

Vista la nota del 9 ottobre 2015, acquisita dal Servizio competente in data 16 ottobre 2015 con

protocollo n. 26842, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies del d.lgs. 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche:

- 1) installazione di un impianto chimico fisico in grado di depurare, in presenza di eventi meteorici, le acque di prima pioggia e renderle disponibili per l'impianto a circuito chiuso nel caso sia necessario;
- 2) sostituzione della macchina trancia profili;
- 3) sostituzione dell'impianto di omogeneizzazione con uno di recente concezione e conseguente variazione dei valori tecnici dell'impianto stesso;

Vista la nota prot. n. 27723 del 28 ottobre 2015, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 9 ottobre 2015, al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, comunicando che le modifiche sopra menzionate sono da ritenersi non sostanziali, ed invitando gli Enti coinvolti a formulare, entro il termine del 15 dicembre 2015, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 81911 del 3 dicembre 2015, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente in data 4 dicembre 2015 con protocollo n. 31378, con la quale l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" ha comunicato di non rilevare, dal punto di vista igienico-sanitario, motivi o pareri ostativi alla realizzazione delle modifiche non sostanziali comunicate dal Gestore;

Vista la nota prot. n. 41392 / P / GEN/ PRA_AUT del 7 dicembre 2015, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 31557, con la quale ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali ha comunicato di non rilevare elementi ostativi alla realizzazione delle modifiche non sostanziali;

Vista la nota trasmessa a mezzo PEC in data 14 dicembre 2015, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 32010, con la quale la Provincia di Pordenone ha chiesto chiarimenti riguardo agli scarichi idrici;

Vista la nota prot. n. 2133/15 del 15 dicembre 2015, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 32196, con la quale il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone ha comunicato di non rilevare motivi ostativi alla realizzazione delle modifiche non sostanziali ed ha espresso parere favorevole alle stesse, formulando delle prescrizioni;

Vista la nota prot. n. 2191 dell'1 febbraio 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore la nota della Provincia di Pordenone del 14 dicembre 2015, al fine di dare riscontro alle richieste dell'Ente medesimo;

Vista la nota del 5 febbraio 2016, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 3076, con la quale il Gestore ha dato risposta ai chiarimenti richiesti dalla Provincia di Pordenone sugli scarichi idrici;

Vista la nota dell'11 gennaio 2016, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 327, con la quale il Gestore ha chiesto la proroga del termine per la presentazione della verifica dell'impatto acustico dell'installazione, di cui alla prescrizione contenuta nell'Allegato C, al decreto n. 1802/2015, come sostituito dal decreto n. 439/2015;

Considerato che la suddetta richiesta di proroga del termine per la presentazione della verifica dell'impatto acustico dell'installazione appare non accoglibile, in quanto nell'Allegato C, "ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", "Rumore", al decreto di rinnovo e modifica sostanziale n. 439/2015, è stato prescritto al Gestore di presentare le misure fonometriche riferite all'installazione, entro 15 mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) e pertanto entro il 15 febbraio 2017;

Ritenuto, per quanto sopra esposto di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 439 del 24 marzo 2015, come rettificata ed aggiornata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1802 del 13 ottobre 2015;

DECRETA

1. E' aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 439 del 24 marzo 2015, come rettificata ed aggiornata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1802 del 13 ottobre 2015, rilasciata a favore della Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. con sede legale nel Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarmeola, identificata dal codice fiscale 03809810280.

Art. 1 – Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", l'Allegato B e l'Allegato C, al decreto n. 439 del 24 marzo 2015, come sostituiti dal decreto n. 1802 del 13 ottobre 2015, vengono sostituiti dagli allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 439/2015 e n. 1802/2015.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Fonderie Pandolfo S.r.l., al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione IPPC è ubicata in una zona pianeggiante nel Comune di Maniago, si sviluppa in un'area complessiva di circa 47.137 mq ed è classificato in zona D1.1 –“zona industriale di interesse regionale” dal vigente PRGC.

Nell'area attorno l'installazione entro il raggio di un chilometro dal confine dello stabilimento sono presenti, altre attività produttive, abitazioni isolate, la S.S. 251 e la S.S. 464 e zone agricole ai margini della Z.I.P.R.. Lo stabilimento è servito da fognatura e acquedotto consortili N.I.P., da un elettrodotto di potenza maggiore o uguale a 15kW e da un metanodotto.

A circa 1 km di distanza è presente un asilo nido mentre nell'area attorno l'installazione non sono presenti ospedali, impianti sportivi o ricreativi, corpi idrici di superficie, opere di presa idrica destinate al consumo umano, riserve o parchi naturali.

Ciclo produttivo

L'installazione svolge l'attività di fusione di pani di alluminio e rottami di alluminio selezionati per la produzione di billette in lega di alluminio.

Il ciclo produttivo inizia con la ricezione e messa in riserva dell'alluminio primario in pani e di sfridi e rottami di alluminio. Il processo prevede una prima fase di controllo visivo del rottame in ingresso che stabilisce la necessità di una eventuale cernita e/o di una tranciatura dello stesso.

In futuro è prevista l'installazione di un nuovo impianto semiautomatico di cernita e di un mulino a martelli per la macinazione del rottame.

L'alluminio primario e di recupero, viene fuso in un forno a doppia camera alimentato a gas metano, dove vengono altresì aggiunti gli elementi richiesti per la preparazione delle leghe di alluminio desiderate. La lega di alluminio fusa subisce quindi un processo di affinazione e degasaggio per poi essere inviato alla macchina di colata. Le billette prodotte dalla macchina di colata vengono quindi tagliate e inviate ad appositi forni di riscaldamento, per l'eliminazione delle autotensioni derivanti dal processo di raffreddamento subito durante la colata, per poi essere raffreddate gradualmente in un forno di mantenimento.

Le billette così prodotte vengono quindi stoccate a magazzino in attesa della spedizione.

Comunicazione di modifica sostanziale

Contestualmente all'istanza di rinnovo la Società richiede l'autorizzazione per l'installazione di un nuovo forno di omogeneizzazione a “batch” alimentato a gas naturale avente una capacità di trattamento pari a 20.000 t/anno e a cui verrà associato un nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E9.

L'installazione di questo nuovo forno di omogeneizzazione consentirà un aumento della capacità produttiva dello stabilimento dalle attuali 50.000 t/anno fino ad un valore di 65.000 t/anno.

Comunicazioni di modifica non sostanziale

- con nota del 7 aprile 2015, il Gestore ha comunicato ai sensi dell'articolo 29-nonies del d.lgs. 152/2006 l'intenzione di attuare la gestione, nell'ambito del ciclo produttivo, di nuovo rifiuto, codice CER 16 01 18 (cerchioni in lega di alluminio);

- con nota del 9 ottobre 2015, il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies del d.lgs. 152/2006, l'intenzione di attuare le seguenti modifiche:

1. installazione di un impianto chimico fisico in grado di depurare, in presenza di eventi meteorici, le acque di prima pioggia e renderle disponibili per l'impianto a circuito chiuso nel caso sia necessario;
2. sostituzione della macchina trancia profili;
3. sostituzione dell'impianto di omogeneizzazione con uno di recente concezione e conseguente variazione dei valori tecnici dell'impianto stesso;

ENERGIA

L'energia termica viene fornita dalla combustione di gas metano ed è utilizzata per le operazioni di fusione e di omogeneizzazione delle leghe di alluminio.

Il bilancio energetico stimato dell'intero stabilimento è riportato nella seguente tabella:

Consumo energetico previsto		
Consumi totali (tutte le attività)	Energia elettrica	Gas metano
	8.881 MWh _e	60.035 MWh _t

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Emissioni convogliate in atmosfera

All'interno dell'attività sono presenti nove punti di emissione.

Nella seguente tabella si riportano i punti di emissione presenti:

Rif.	descrizione	Altezza camino (m)	Portata (Nm ³ /h)	Note
E1	Impianto di fusione	25	90.000	Ciclone + Neutralizzatore + Adsorbitore a carboni attivi + Filtro a maniche
E2	Impianto di omogeneizzazione	25	3.400	--
E3	Centrale termica a metano	25	150	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera dd), del punto 1, alla Parte I, all'Allegato IV (impianti attività in deroga) alla Parte Quinta, del d.lgs 152/2006
E4	Aspirazione taglio teste billette	25	2.200	Ciclone
E5	Aspirazione vapore machina di colata	25	1.000	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 272, comma 5, del d.lgs 152/2006
E6	Gruppo elettrogeno		900	Impianto di emergenza non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera bb), del punto 1, alla Parte I, all'Allegato IV (impianti attività in deroga) alla Parte Quinta, del d.lgs 152/2006
E7	Aspirazione saldatura		2000	--
E8	Sfiato Silo calce	10	1.000	Filtro a maniche
E9	Nuovo Impianto di omogeneizzazione	27	29.400	--

Emissioni diffuse e fuggitive

Per prevenire le emissioni diffuse e fuggitive legate alle operazioni di caricamento del forno fusorio o del forno di attesa, oppure durante le operazioni di scorifica, verranno adottati i seguenti accorgimenti:

- Caricatrice del rottame alla fusione montata su rotaie, a tenuta e collegata all'aspirazione emissioni fuggitive;
- Sistema di cappe di aspirazione sistemato sopra tutte le aperture degli apparecchi della fusione e convogliate al camino E1.

SCARICHI IDRICI

È presente uno scarico in fognatura consortile (**S1**) in cui convergono due linee di scarico parziale costituite da:

- Linea di scarico in fognatura consortile di acque provenienti dagli spurghi del circuito di raffreddamento indiretto (ciclo chiuso);
- Linea di scarico in fognatura consortile di acque meteoriche di dilavamento piazzali provenienti dall'impianto di trattamento acque di prima pioggia.

Le acque civili vengono scaricate in fognatura consortile mediante una linea dedicata.

Le acque meteoriche di dilavamento tetti e le acque di seconda pioggia vengono disperse al suolo mediante pozzi perdenti allo scarico **S2**.

RUMORE

L'attività all'interno dell'installazione è svolta a ciclo continuo su tre turni giornalieri.

Le principali sorgenti acustiche sono costituite dai ventilatori del sistema di trattamento fumi, dalle torri evaporative, dalla movimentazione dei rottami con pala gommata e dagli automezzi in ingresso e in uscita.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 23 novembre 2015 il Comune di Maniago ha approvato il Piano comunale di classificazione acustica del proprio territorio (PCCA).

L'installazione IPPC della Società FONDERIE PANDOLFO S.r.l., collocata in "Zona Industriale – D1", è stata inserita all'interno del Piano Comunale di Classificazione Acustica, quale area acustica in Classe VI (area esclusivamente industriale), con limiti di immissione pari a 70 dB(A) sia per il periodo diurno che per quello notturno.

La Società è tenuta entro il 15 febbraio 2017 ad eseguire le misure fonometriche presso il perimetro dell'installazione, al fine dell'eventuale adeguamento dei livelli di emissione sonora.

Dai risultati dell'indagine fonometrica condotta il giorno 31 marzo 2011 risulta un valore massimo di immissione acustica pari a 58,2 dB(A) nel periodo diurno ed un valore massimo di 51,2 dB(A) nel periodo notturno. I valori massimi di immissione previsti, a seguito delle modifiche impiantistiche, presso i recettori posti lungo il perimetro dell'installazione non sono superiori a 61,39 dB(A) nel periodo diurno e non superiori a 61,39 dB(A) nel periodo notturno.

RIFIUTI

All'interno del ciclo produttivo e nelle operazioni di manutenzione saranno prodotti indicativamente i rifiuti indicati nella seguente tabella:

Descrizione	Codice CER	Stato fisico	Quantità stimata
Schiumature pressate della produzione secondaria	10 03 15*	Solido	4400 ton
Polveri trattamento fumi	10 03 23*	Solido polverulento	140 ton
Scarti di oli per motori ingranaggi e lubrificazione	13 02 05*	Liquido	3 ton
Acque oleose di condensa	13 05 07*	Liquido	0,5 ton
Tubi fluorescenti	20 01 21*	Solido	0,1 ton
Vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose	08 01 11*	solido	0,1 ton
Batterie al piombo usate	16 06 01*	solido	0,1 ton
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	20 01 35*	solido	0,5 ton
Imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Solido	4ton
Imballaggi in plastica	15 01 02	Solido	4 ton
Imballaggi in legno	15 01 03	Solido	12 ton
Imballaggi metallici	15 01 04	Solido	10 ton
Assimilabili a R.S.U.	20 00 00	Solido	10 ton
Fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali	19 08 14	solido	0,1 ton
Filtri dell'olio	16 01 07*	solido	0,1 ton
Rivestimenti e materiali refrattari	16 11 06	solido	0,5 ton
Altri materiali isolanti	17 06 03	solido	7,5 ton
Residuo fangoso	16 10 02	liquido	20 ton
Altre emulsioni	13 08 02*	liquido	0,1 ton
Metalli non ferrosi	19 12 03	solido	70 ton
Metalli ferrosi	19 12 02	solido	20 ton
Imballi contenenti sostanze pericolose	15 01 10*	solido	1 ton
Assorbenti, stracci, materiali filtranti pericolosi	15 02 02*	solido	0,3 ton
Assorbenti, stracci, materiali filtranti non pericolosi	15 02 03	solido	0,3 ton

All'interno dello stabilimento saranno presenti le seguenti zone di stoccaggio rifiuti prodotti dalle lavorazioni e dalla operazioni di manutenzione:

#	descrizione	CER	modalità	Volume m3
Z1	Schiumature pressate della produzione secondaria	10 03 15*	Sfuse al coperto (messa in riserva R13)	2250
Z2	Polveri da impianto trattamento emissioni	10 03 23*	Big-Bag in zona coperta	50
	Vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose	08 01 11*	In contenitori	
	Rivestimenti e materiali refrattari	16 11 06	Big-Bag	
	Altri materiali isolanti	17 06 03	Big-Bag	
	Imballi contenenti sostanze pericolose	15 01 10*	In pallet	
	Assorbenti, stracci, materiali filtranti pericolosi	15 02 02*	Big-Bag	
	Assorbenti, stracci, materiali filtranti non pericolosi	15 02 03	Big-Bag	
Z3	Scarti di oli per motori ingranaggi e lubrificazione	13 02 05*	In fusti su piazzola coperta cordonata e impermeabilizzata	20
	Acque oleose di condensa	13 05 07*	In fusti su piazzola coperta cordonata e impermeabilizzata	
	Filtri dell'olio	16 01 07*	In contenitori	
	Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue	19 08 13*	Big-Bags	
		19 08 14	Big-Bags	
Z4	Imballaggi in carta cartone	15 01 01	In cassonetti o cassoni scarrabili	60
Z5	Imballaggi in plastica	15 01 02	In cassonetti o cassoni scarrabili	
Z6	Imballaggi in legno	15 01 03	In cassonetti o cassoni scarrabili	
Z7	imballaggi in metallo	15 01 04	cassoni scarrabili sotto tettoia	
	Metalli ferrosi	19 12 02	In big bags o sfusi in apposita baia	
Z8	Assimilabili a R.S.U.	20 00 00	In cassonetti per raccolta differenziata	
Z9	Metalli non ferrosi	19 12 03	In big bags o sfusi in apposita baia	
Z10	Fanghi trattamento acque	19 08 14	In contenitori	2
	Tubi fluorescenti	20 01 21*	In contenitori	
	Batterie al piombo usate	16 06 01*	In contenitori	
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	20 01 35*	In contenitori	

La Società ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'articolo 183 del d.lgs. 152/06.

Recupero di rifiuti

All'interno dello stabilimento saranno altresì presenti le seguenti zone di stoccaggio rifiuti destinati ad operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe:

#	descrizione	CER	modalità	Q.Ta [t]	Volume [m3]
	Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	Cumuli sotto tettoia da 900 m2 e area scoperta da 2500 m2 pavimentate in cemento	3200	14000
	Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03			
	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99			
	Imballaggi metallici	15 01 04			
	alluminio	17 04 02			
	Metalli non ferrosi *	16 01 18			
	Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02			
	Metalli non ferrosi	19 12 03			
	metallo	20 01 40			

* parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni e al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili, nella fattispecie cerchioni in lega di alluminio.

Nella seguente tabella si riporta il dettaglio dell'attività di recupero svolta:

Attività di recupero	Tipologia	Descrizione	Recupero	Codice rifiuto	Quantità Mg/anno
Recupero diretto in impianti metallurgici [R4] (3.2.3 lett.a)	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	R4 (*)	10 08 99 12 01 03 12 01 99 15 01 04 17 04 02 19 10 02 19 12 03 20 01 40	20.000
Messa in riserva di rifiuti [R13] con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici [R4] (5.1.3)	5.1	Metalli non ferrosi (cerchioni in lega di alluminio di veicoli a motore, di rimorchi e simili)		16 01 18	
Totale rifiuti max da destinare a recupero					20.000

(*) la messa in riserva R13 è funzionale al recupero come previsto dal D.M. 5 febbraio 1998.

CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE

La Società FONDERIE PANDOLFO S.r.l. non risulta essere soggetta alle disposizioni di cui al d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 161 del 14 luglio 2015 - Supplemento Ordinario n. 38 (entrata in vigore dal 29 luglio 2015).

ALLEGATO B

L'esercizio dell'attività di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del d.lgs. 152/2006, svolta presso l'installazione IPPC sita nel Comune di Maniago, via Ponte Giulio, 45, avviene nel rispetto, da parte della Società FONDERIE PANDOLFO S.r.l., di quanto prescritto in seguito.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. La soglia massima autorizzata di capacità di fusione di metalli non ferrosi (compresi cadmio e piombo) e loro leghe, dell'attività IPPC di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, è pari a **194 Mg al giorno** così suddivisi:

- **60 Mg** al giorno di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi e loro leghe derivanti dall'attività di recupero (R4) [codici CER 10.08.99, 12.01.03, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.02, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40];
- **134 Mg** al giorno di alluminio primario in pani.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Emissioni convogliate in atmosfera

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla Planimetria, denominata [Allegato 6 Planimetria generale emissioni in atmosfera – aggiornamento 6 del 7 aprile 2014 - disegno n. 14/A].

Sono autorizzati i seguenti punti di emissione convogliati in atmosfera, per i quali vengono fissati i parametri da monitorare e i relativi valori limite:

Punti di emissione	Descrizione	Dati dimensionali essenziali
E1	- TRATTAMENTO FUMI FORNO FUSORIO - FORNO DI ATTESA - ASPIRAZIONE CAPPE E SFIATO DEGASAGGIO	Portata nominale massima: 90.000 Nmc/h Altezza dal suolo: 25,00 ml
Inquinanti monitorati		Valore limite
Polveri totali		5 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂		15 mg/Nm ³ (*)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂		100 mg/Nm ³ (*)
Monossido di carbonio (CO)		100 mg/Nm ³ (*)
Acido cloridrico (HCl)		4 mg/Nm ³
Acido Fluoridrico (HF)		5 mg/Nm ³
Composti organici volatili espressi come COT		15 mg/Nm ³
PCDD / PCDF espressi come diossina equivalente T.EQ		0,5 mg/Nm ³
Σ Hg, Tl rif. tabella B, classe I		0,2 mg/Nm ³
Σ Se, Te, Ni rif. tabella B, classe II		1 mg/Nm ³
Σ Cr III, Mn, Cu, Sn, Pb rif. tabella B, classe III		5 mg/Nm ³
(*) Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno del processo al momento dell'emissione		

Punti di emissione	Descrizione	Dati dimensionali essenziali
E2	FORNO DI OMOGENEIZZAZIONE	Portata nominale massima: 3.400 Nmc/h Altezza dal suolo: 25,00 ml
E9	NUOVO FORNO DI OMOGENEIZZAZIONE	Portata nominale massima: 29.400 Nmc/h Altezza dal suolo: 27,00 ml
Inquinanti monitorati		Valore limite
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂		300 mg/Nm ³ (*)
Monossido di carbonio (CO)		100 mg/Nm ³ (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

Punti di emissione	Descrizione	Dati dimensionali essenziali
E4	ASPIRAZIONE TAGLIO TESTE BILLETTE	Portata nominale massima: 2.200 Nmc/h Altezza dal suolo: 25,00 ml
E8	SFIATO SILO CALCE	Portata nominale massima: 1.000 Nmc/h Altezza dal suolo: --
Inquinanti monitorati		Valore limite
Polveri totali		10 mg/Nm ³

Punti di emissione	Descrizione	Dati dimensionali essenziali
E7	ASPIRAZIONE POSTAZIONE SALDATURA	Portata nominale massima: 2.000 Nmc/h Altezza dal suolo: 25,00 ml
Inquinanti monitorati		Valore limite
Polveri totali		10 mg/Nm ³
Olii, come nebbie oleose		5 mg/Nm ³

Presso l'installazione è presente inoltre il seguente punto di emissione, associato a dispositivi di emergenza:

Punti di emissione	Descrizione
E6	GENERATORE ELETTRICO (640 kWe – 795 kWt) Punto di emissione in atmosfera del generatore elettrico di stabilimento alimentato a gasolio ed utilizzato come dispositivo di emergenza. Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera bb), del punto 1, alla Parte I, all'Allegato IV (impianti attività in deroga) alla Parte Quinta, del d.lgs 152/2006

Prescrizioni generali:

1. La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi alle pertinenti norme UNI/UNI EN;
2. Per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino secondo le norme di sicurezza vigenti, che i requisiti delle pertinenti norme tecniche UNI/UNI EN. Si raccomanda che i tronchetti siano dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007;
3. L'adeguamento della piattaforma di lavoro a servizio del punto di emissione E1 dovrà essere realizzato non oltre i sei mesi dalla data di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;
4. I verbali di campionamento del punto di emissione E1 devono riportare le informazioni relative alla tipologia di rifiuto trattato ed i quantitativi, al fine di poter correlare il dato analitico con l'attività svolta;
5. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione citata in premessa.

Prescrizioni per i nuovi punti di emissione:

1. La Società deve comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone all'ASS n. 6 "Friuli occidentale" e al Comune di Maniago, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio dei nuovi punti di emissione E9 ed E7;
2. La Società deve mettere a regime i nuovi punti di emissione entro 90 giorni dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone all'ASS n. 6 "Friuli occidentale" e al Comune di Maniago;
3. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone all'ASS n. 6 "Friuli occidentale" e al Comune di Maniago i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;
4. Il sito di campionamento del punto di emissione E9, asservito al nuovo forno di omogeneizzazione, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 15259/2008. In particolare:
 - a) la sezione di misurazione dovrà soddisfare i requisiti di cui alla lettera b) al punto 6.2.1 della norma tecnica citata al fine di consentire e il prelievo di campioni rappresentativi del piano di misurazione e condizioni di flusso omogenee;
 - b) la piattaforma di lavoro dovrà essere sufficientemente ampia per l'attività svolta ed essere progettata e realizzata tenendo conto del punto 6.2.3.2, ossia dei vincoli che riguardano la "profondità", l'area "sgombra" e la distanza del bocchello di campionamento dal piano di calpestio della piattaforma, nonché dell'ergonomia e dei requisiti di sicurezza descritti nel punto 6.2.31, nella UNI EN 13204:2001 e nel d.lgs. 81/2008;
5. Nel sito di campionamento del punto di emissione E9 dovranno essere previste delle porte di misurazione addizionali, rispetto al numero previsto dalla tabella 2 della norma UNI EN 15259:2008, sia per permettere la misura dei parametri di riferimento se richiesti (ossigeno, umidità, etc.) che per effettuare la misura di più inquinanti contemporaneamente;
6. le porte di campionamento devono essere di forma circolare, dotate di flangia a piastra e corrispondente flangia cieca di chiusura;
7. Il diametro interno delle flange per i condotti di diametro idraulico superiore ai 70 cm deve essere di almeno 116 mm (corrispondente alla DN 100 - UNI EN 1092:2010) e di almeno 90.5 mm (corrispondente alla DN 80 - UNI EN 1092:2010) per quelli di diametro inferiore. I riferimenti alle dimensioni nominali (DN) della norma UNI EN 1092:2010 sono stati effettuati solo per agevolare l'approvvigionamento in quanto le flange con le dimensioni indicate nella norma sono normalmente disponibili in commercio;

8. Il numero, la posizione la filettatura e il diametro dei fori per l'accoppiamento delle flange e il tipo di materiale con cui sono realizzate non sono rilevanti ai fini del loro utilizzo per il prelievo delle emissioni. Lo spessore della flangia e quello del tronchetto di collegamento con il camino deve essere sufficiente per resistere alle sollecitazioni prodotte dal peso della sonda e dei dispositivi ad essa agganciati (tra 8 e 20 Kg);
9. Il tronchetto di collegamento deve avere una lunghezza, corrispondente alla distanza tra la flangia e la parete esterna del camino (compresa la coibentazione), di almeno 75 mm;
10. Nei dieci giorni che precedono la messa a regime del punto di emissione E9, le misure effettuate di velocità del flusso lungo il diametro del condotto dovranno dimostrare che il flusso del gas nel condotto è laminare e stabile, ossia che abbia i requisiti di cui alla lettera c) del punto 6.2.1. della norma UNI EN 15259:2008.

SCARICHI IDRICI

Per l'individuazione degli scarichi idrici si fa riferimento alla Planimetria denominata [Allegato 7 Planimetria generale fognature – aggiornamento 5 del 7 aprile 2014 – disegno n. 15/A].

E' autorizzato il seguente scarico:

Scarico	Tipologia acque scaricate	Trattamento	Recapito
S1	Acque meteoriche dell'impianto di trattamento di prima pioggia spurghi del circuito di raffreddamento indiretto e addolcimento acque	Decantazione e disoleazione	Fognatura consortile N.I.P.

E' altresì presente il seguente scarico di acque meteoriche non contaminate

Scarico	Tipologia acque scaricate	Trattamento	Recapito
S2	Meteoriche di seconda pioggia	--	Pozzi perdenti

Gli scarichi idrici delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. I valori limite di emissione dello scarico S1, siano quelli indicati nella Tab. 3, Allegato 5, alla Parte III del d.lgs. 152/2006;
2. Gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente:
 - a) per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo con le modalità previste dal d.lgs. 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
 - b) in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
3. La Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico;
4. Sui piazzali non dotati di impianto di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia, non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate;
5. La qualità dell'acqua delle torri evaporative deve essere controllata attraverso analisi microbiologiche periodiche con frequenza semestrale;
6. E' vietata l'immissione in fognatura di:
 - a) sostanze infiammabili o esplosive;
 - b) sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
 - c) acque reflue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) tali da danneggiare le condutture o da interferire con i processi biologici di depurazione o che comunque possano portare condizioni insalubri, disagi o di pericolo per l'incolumità delle persone;

- d) sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
- e) sostanze aggressive (pH inferiore a 4 e superiore a 11);
- f) sostanze che nell'intervallo di temperatura 10 °C – 45 °C possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- g) acque di scarico a temperatura superiore ai 45 °C;
- h) sostanze solide, viscoso od oleose in dimensioni e/o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura e con i processi di depurazione (per es. bitumi, oli lubrificanti, oli alimentari e grassi, fluidi diatermici, ecc...);
- i) acque prelevate da canali per successivo utilizzo irriguo misto con liquami fognari;
- j) sostanze cancerogene in ambiente idrico o in concorso con lo stesso, sostanze sconosciute o il cui effetto sull'uomo non sia noto;
- k) materiali grossolani (ad esempio ma non a esaurimento: immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci, scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di plastica, piume, materiali di scavo o demolizione ecc...).

RIFIUTI

La Società è autorizzata all'attività di messa in riserva R13 dei rifiuti pericolosi di cui al codice CER 10 03 15* per un quantitativo massimo di 2.250 mc.

La Società è autorizzata ad effettuare operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe effettivamente destinati al riutilizzo all'interno dell'installazione provenienti da industrie metallurgiche, metalmeccaniche e da commercianti di metalli non ferrosi.

Descrizione	CER	Q.Ta annua in ingresso [t/a]	Potenzialità giornaliera [t/g]	Q.Ta massima messa in riserva [t]	Potenzialità del deposito [m3]	Materiale che si ottiene dal recupero	Rifiuti in uscita
Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	20.000	60	1.000	3300	Materia prima secondaria (pari a circa 98% della quantità in ingresso) 24.500 t/a)	Circa 500 t/a
Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03						
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99						
Imballaggi metallici	15 01 04						
Metalli non ferrosi (*)	16 01 18						
alluminio	17 04 02						
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02						
Taglio termico cesoiato	19 12 03						
metallo	20 01 40						

(*) parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni e al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili, nella fattispecie cerchioni in lega di alluminio.

Garanzie Finanziarie

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 il Gestore dell'impianto deve mantenere valide, per tutto il periodo di durata dell'autorizzazione, le garanzie finanziarie, prestate al Comune sede dell'impianto per il recupero o lo smaltimento di rifiuti, per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto e il recupero dell'area interessata. Detta garanzia deve essere costituita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 e seguenti del D.P.Reg. 0502/Pres d.d. 8/10/1991.

L'importo delle garanzie è pari a **€ 461.940,49** ed è calcolato considerando le potenzialità giornaliere e la capacità di stoccaggio:

- potenzialità giornaliera per lo smaltimento o il recupero di rifiuti non pericolosi pari a 60 Mg/giorno €129.800,09 (impianti oltre a 25 t/g e fino a 100 t/g : euro 76.352,99 + euro 1.527,06 per ogni t/g eccedente le prime 25 t/g);
- deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti non pericolosi pari a 3.300 m3 € 137.445,30 (depositi con capacità superiore a 500 m3 € 30.541,30+€38.18 per ogni m3 eccedente i primi 500);
- deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi pari a 2.250 m3 € 194.695,10 (depositi con capacità superiore a 500 metri cubi : euro 61.082,60 + euro 76,35 per ogni metro cubo eccedente i primi 500).

Prescrizioni:

1. La Società dovrà prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
2. La Società dovrà tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
3. La Società dovrà eseguire almeno annualmente una verifica del buono stato di conservazione delle pavimentazioni cementate ed effettuare le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
4. Il settore Z1 di stoccaggio dei rifiuti dovrà essere identificato e contrassegnato in modo inequivocabile attraverso un'apposita segnaletica riportante anche il codice CER del rifiuto;
5. In caso di chiusura dell'impianto la Società dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche;
6. Dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
7. Qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni;
8. La Società dovrà evitare il ristagno d'acqua nei rottami posizionati nell'apposito parco esterno durante il periodo estivo al fine di evitare la proliferazione di *Aedes albopictus* (zanzara tigre);
9. La Società dovrà dotarsi di procedure atte a verificare la conformità del rottame in ingresso al regolamento UE 333/2011;
10. Le caratteristiche di eventuali depositi temporanei dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla lett. bb), del comma 1, dell'art. 183, del d.lgs. 152/2006. Per quanto riguarda, in particolare; eventuali depositi temporanei di rifiuti di tipo pericoloso, si dovrà tenere conto delle disposizioni generali di cui al p.to 4 della Del. C.I. del 27/07/1984.

RUMORE

Il Gestore deve rispettare le disposizioni dell'approvato Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Maniago (PN).

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e tenuti presso l'impianto a disposizione delle Autorità di controllo.

Le metodiche di campionamento dovranno essere le più aggiornate e dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il gestore deve tempestivamente comunicare tale fatto alla Regione, Provincia, Comune, Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, all'ARPA FVG, e deve essere adottato un sistema alternativo di misura e campionamento concordato con l'ARPA FVG.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) e adotta immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio).

Il gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del d.lgs. 152/2006 per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

La Società dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera;
- pozzetti di campionamento degli scarichi idrici;
- punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento;
- aree di stoccaggio di rifiuti;
- pozzo di approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 10 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e AAS competenti con frequenza annuale. Si richiede che ai risultati trasmessi ad ARPA FVG vengano allegati oltre che i Rapporti di Prova anche i relativi verbali di campionamento riportanti le informazioni relative ai quantitativi e tipologie di rifiuti non pericolosi trattati.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, ARPA FVG e Consorzio N.I.P. una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella Tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1 – Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	FONDERIE PANDOLFO S.r.l.	Gianfranco PANDOLFO
Società terze contraenti	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi identificate da comunicazione dell'Azienda	Come identificati da comunicazione dell'Azienda
Autorità competente	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atm., Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Pordenone

ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di società terze contraenti.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 – Inquinanti monitorati

Parametri	Punti di emissione						Frequenza controllo		Metodi
	E1	E2	E4	E7	E8	E9	continuo	discontinuo	
Monossido di carbonio (CO)		x				x		triennale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 17 d.lgs. 152/06)
Monossido di carbonio (CO)	x							annuale	
Composti organici volatili (COV)	x							annuale	
Ossidi di azoto (NOx)		x				x		triennale	
Ossidi di azoto (NOx)	x							annuale	
Ossidi di zolfo (SOx)	x							annuale	
Cloro e composti inorganici	x							annuale	
Fluoro e composti inorganici	x							annuale	
Olii come nebbie oleose				x				triennale	
Polveri totali			x	x	x			triennale	
Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF)	x							quadrimestrale	
Polveri totali	x							quadrimestrale	
Metalli (Hg, Tl, Ni, Te, Se, Cr III, Mn, Cu, V, Pb, Sb)	x							annuale	

Per quanto riguarda il punto di emissione E8, in alternativa all'effettuazione dei campionamenti delle emissioni, il rispetto dei limiti di emissione potrà essere dimostrato anche mediante la documentazione attestante la corretta manutenzione dei sistemi di filtrazione, come da indicazioni del costruttore.

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab. 3 – Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Ciclone		A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico
	Neutralizzatore	Sistema di dosaggio	A valle della filtrazione	mensile	Sistema informatico
	Adsorbitore a carboni attivi	Carboni attivi	A valle della filtrazione	mensile	Sistema informatico
	Filtro a maniche	Tele filtranti (annuale)	A valle della filtrazione	In continuo con allarme	Sistema informatico
E4	Ciclone		A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico
E8	Filtro a tessuto	filtro	A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sulle emissioni diffuse e fuggitive.

Tab. 4 – Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Carico delle materie prime nel forno di fusione	Apertura della porta	Cappa di aspirazione attivata all'apertura della porta	Interblocco apertura serranda / apertura porte forno	Ad ogni apertura della porta del forno	Registro allarmi
Operazioni di scorifica nel forno di fusione e nel forno di attesa					

Acqua

Nella tabella 5 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab. 5 – Inquinanti monitorati:

	S1	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
pH	x		Semestrale	Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc...
Solidi sospesi totali	x		Semestrale	
COD	x		Semestrale	
BOD	x		Semestrale	
Alluminio	x		Semestrale	
arsenico	x		Semestrale	
Cromo e composti	x		Semestrale	
ferro	x		Semestrale	
manganese	x		Semestrale	
nichel	x		Semestrale	
rame	x		Semestrale	
cianuri	x		Semestrale	
Tensioattivi totali	x		Semestrale	
Tensioattivi Bias	x		Semestrale	
Tensioattivi Mbas	x		Semestrale	
Idrocarburi totali	x		Semestrale	

Si prescrive che almeno uno dei 2 campionamenti semestrali su S1, vengano effettuati contestualmente, e successivamente a precipitazioni piovose, dando atto delle condizioni meteorologiche nel verbale di campionamento.

Nella tabella 6 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab. 6 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Decantazione e disoleazione	-	nessuno	Pozzetto di scarico	quindicinale	registro

Rumore

Nella tabella 7 vengono riportati l'indicazione della frequenza e dei recettori presso i quali deve essere eseguita l'indagine acustica.

Tab. 7 – Verifica d'impatto acustico

Previsione di verifiche di inquinamento acustico	
Recettori	Come individuati nella tavola 16/A "Allegato 8-A Planimetria generale sorgenti sonore" allegata alla domanda di rinnovo A.I.A. citata in premessa

Entro il 15 febbraio 2017, ed ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno, dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro dell'installazione, nelle postazioni di misura individuate nella tabella 7, al fine dell'eventuale adeguamento dei livelli di emissione sonora.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

Radiazioni

Nella tabella 8 vengono riportati i controlli radiometrici da effettuare su materie prime o rifiuti trattati.

Tab. 8 – Controllo radiometrico

Materiale controllato	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Materiali in ingresso ed uscita	Portale con sensore di radioattività	Ad ogni ingresso	registro

Rifiuti

Nelle tabelle 9 e 10 viene riportata la gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita .

Tab. 9 – Controllo rifiuti in ingresso

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
10 08 99 12 01 03 12 01 99 15 01 04 16 01 18 17 04 02 19 10 02 19 12 03 20 01 40	Attività di messa in riserva R13 finalizzata al Recupero di materia R4 di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe	Radiometrico e visivo	Ad ogni fornitura	Registro allarmi

Tab. 10 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
tutti	Conferimento a soggetti autorizzati secondo i CER di appartenenza	Visivo e analitico	Ad ogni spedizione in occasione della compilazione del formulario	Sistema informatico e archivio analisi

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 11 e 12 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 11 – Controlli sui macchinari

Apparato	Parametri				Perdite	
	Controllo	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto di abbattimento emissione E1	Presenza di polveri al camino E1	continuo	Regime (fermata di uno solo dei due filtri a maniche)	Automatico con allarme	Polveri inerti	Sistema informatico
Disoleazione / Decantazione S1	Presenza di oli o solidi sospesi	settimanale	Regime (svuotamento pozzetti di raccolta)	Manuale a vista	Oli e solidi sospesi	Registro
torri evaporative	controllo microbiologico delle acque	semestrale	regime	strumentale	Aerosol contenenti legionella	registro

Tab. 12 – Interventi di manutenzione ordinaria

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione delle manutenzioni
Impianto di abbattimento emissioni E1	Sostituzione delle maniche filtranti	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro

Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 13 e 14 vengono evidenziati le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati, su dotazioni significative dell'impianto.

Tab. 13 – Punti critici degli impianti e del processo produttivo

Apparato	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno di fusione	Stato del refrattario	annuale	arresto	Visivo e strumentale	nessuna	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1	Rumorosità, vibrazioni	settimanale	regime	Visivo	nessuna	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1	Rumorosità, vibrazioni	annuale	regime	strumentale	nessuna	Registro di manutenzione

Tab. 14 – Interventi di manutenzione sui punti critici

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno di fusione	vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1	vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione

Are di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc...)

Nella tabella 15 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 15 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Vasche di accumulo acque di prima pioggia	Visivo dell'integrità	mensile	Registro	-	-	-
Piazzale deposito rottame di alluminio selezionato	-	-	-	Visivo dell'integrità	mensile	Registro

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 16 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 16 – Monitoraggio degli indicatori di prestazione ambientale

Indicatore	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo specifico energia elettrica	KW/tpf	Consumo energia elettrica/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	registro
Consumo specifico acqua	m3/tpf	Consumo acqua/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico di metano	m3/tpf	Consumo metano/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico reagenti depurazione camino E1	kg/tpf	Consumo reagenti/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	

ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in tabella 1, effettua, con oneri a carico del gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR 11/2009 e nella DGR 2924/2009, secondo le frequenze stabilite nella sottostante tabella 17, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, il gestore comunica al Dipartimento provinciale ARPA competente per territorio, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'AIA, ARPA svolgerà le attività indicate nella tabella 17.

Tab. 17 – Attività dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni (Allegato IV al D.M. 24 aprile 2008)	Aria	triennale	3
	Acqua	triennale	3
	Rifiuti	triennale	3
	Clima acustico	In corrispondenza di ogni modifica degli impianti	-
Campionamento e analisi (Allegato V, al D.M. 24 aprile 2008)	Aria -camino E1 - NOx, SOx, HCl, HF, CO, TOC, PCDD/PCDF in I-TEQ, Polveri totali	Triennale	3
	Acqua	-	-
	Controllo radiometrico sulle polveri del filtro a maniche del camino E1	Annuale	10

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Luciano Agapito
documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for concessionary name]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

UniCredit S.p.A.

AGENZIA/UFFICIO

[Empty box for agency/office]

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

28/04/2016 * 44335 *

90001 IMPROBITO

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

16.00 * TIS

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: FONDERIE PANDOLFO SRL
 NOME: SRL
 DATA DI NASCITA: [Empty]
 SESSO (M o F): [Empty]
 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: [Empty]
 PROV.: [Empty]
 CODICE FISCALE: 03809810280

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: [Empty]
 NOME: [Empty]
 DATA DI NASCITA: [Empty]
 SESSO (M o F): [Empty]
 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: [Empty]
 PROV.: [Empty]
 CODICE FISCALE: [Empty]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: T.16 codice sub codice (*)
 7. COD. TERRITORIALE (*): [Empty]
 8. CONTENZIOSO: [Empty]
 9. CAUSALE: PA
 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno [Empty] Numero [Empty]

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
456T	IMPOSTA DI BOLLO	16,00	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

SEDICI / 00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
28/04/2016	02008	12100

UniCredit S.p.A.
 28 APR. 2016
 PADOVA
 VIA TRIESTE



STINQ - PN/AIA/78

Decreto n° 1802/AMB del 13/10/2015

Rettifica ed aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, della Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L., sita nel Comune di Maniago (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il documento "Reference Document on Best Available Techniques in Non Ferrous Metals Industries (december 2001)";

Visto il documento "Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry (may 2005)";

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 439 del 24 marzo 2015, con il quale:

1) è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 2196 del 27 ottobre 2009, come aggiornata e rettificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1827 del 5 ottobre 2011 e n. 273 del 9 febbraio 2012, a favore della Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale in Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarmeola, identificata dal codice fiscale 03809810280, relativamente all'installazione di cui al punto 2.5 lettera b), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio;

2) è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al punto 1, consistente nell'aumento della capacità produttiva, da 50.000 a 65.000 tonnellate/anno, nella realizzazione di billette in lega di alluminio di qualità, con l'introduzione di un nuovo impianto per l'omogeneizzazione;

3) sono stati sostituiti i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2196 del 27 ottobre 2009, n. 1827 del 5 ottobre 2011 e n. 273 del 9 febbraio 2012;

Vista la nota del 7 aprile 2015, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies del D.lgs. n. 152/2006, l'intenzione di realizzare la seguente modifica:

- gestione di un nuovo rifiuto, codice CER 16 01 18 (cerchioni in lega di alluminio);

Vista la nota prot. n. 11312 del 28 aprile 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 7 aprile 2015, al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato " dell'ATO "Occidentale", comunicando che la gestione del nuovo rifiuto non costituisce modifica ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 152/2006, ed invitando gli Enti coinvolti ad esprimere il parere di competenza;

Vista la nota del 12 maggio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale la Provincia di

Pordenone ha espresso il parere di competenza sulla modifica comunicata dal Gestore;

Vista la nota prot. n. 13366 del 15 maggio 2015, con la quale la Città di Maniago ha comunicato di prendere atto che l'utilizzo del rifiuto contraddistinto con il CER 16 01 18, già gestito come sottoprodotto, non sembra possa produrre ulteriori impatti sull'ambiente;

Vista la nota del 27 maggio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Gestore ha specificato che il codice CER 16 01 18 riguarda la tipologia di attività di cui al DM 5 febbraio 98, punto 5.1 "Tipologia: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili [160105] [160116] [160117] [160118] [160122] [160208], in particolare di cerchi in alluminio di autovetture;

Vista la nota prot. n. 14810 dell'1 giugno 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 27 maggio 2015, al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato " dell'ATO "Occidentale", evidenziando che procederà all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota del 2 aprile 2015, con la quale il Gestore, nell'evidenziare che nell'Allegato C, ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", "PARAMETRI DA MONITORARE", "Acqua", al decreto n. 439/2015 (pagina 33 del decreto), nella Tabella 5 si fa riferimento al punto di scarico S1 come unico punto da monitorare, mentre nel commento successivo viene nominato anche il punto di scarico S2 come punto soggetto a verifica, ha chiesto se i controlli aventi frequenza semestrale si riferiscono ad entrambi gli scarichi (S1 e S2), ovvero solo allo scarico S1;

Considerato che, per mero errore materiale, nell'Allegato C, ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", "PARAMETRI DA MONITORARE", "Acqua", al decreto n. 439/2015, è stato prescritto che i campionamenti semestrali vengano effettuati su entrambi i punti di scarico S1 e S2, contestualmente e successivamente a precipitazioni piovose, mentre soggetto a controllo è solamente il punto S1;

Ritenuto, per quanto sopra esposto di procedere alla rettifica e all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 439 del 24 marzo 2015;

DECRETA

1. E' rettificata ed aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 439 del 24 marzo 2015, rilasciata a favore della Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. con sede legale nel Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarneola, identificata dal codice fiscale 03809810280.

Art. 1 – Rettifica ed aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", l'Allegato B e l'Allegato C, al decreto n. 439 del 24 marzo 2015, vengono sostituiti dagli allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 439/2015.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Fonderie Pandolfo S.r.l., al Comune di Maniago (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato " dell'ATO "Occidentale", al Consorzio Nucleo Industrializzazione della provincia di Pordenone e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il sito su cui sorge l'impianto in oggetto è ubicato in una zona pianeggiante nel comune di MANIAGO, si sviluppa in un'area complessiva di circa 47.137 mq ed è classificato dal vigente P.R.G.C. come zona D1.1 –“ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE”

Nell'area attorno allo stabilimento entro il raggio di un chilometro dal confine dello stabilimento sono presenti, altre attività produttive, abitazioni isolate, la S.S. 251 e la S.S. 464 e zone agricole ai margini della Z.I.P.R.. Lo stabilimento è servito da fognatura e acquedotto consortili N.I.P., da un elettrodotto di potenza maggiore o uguale a 15kW e da un metanodotto.

A circa 1km di distanza è presente un asilo nido mentre nell'area attorno allo stabilimento non sono presenti ospedali, impianti sportivi o ricreativi, corpi idrici di superficie, opere di presa idrica destinate al consumo umano, riserve o parchi naturali.

Ciclo produttivo

Lo stabilimento svolge l'attività di fusione di pani di alluminio e rottami di alluminio selezionati per la produzione di billette in lega di alluminio.

Il ciclo produttivo inizia con la ricezione e messa in riserva dell'alluminio primario in pani e di sfridi e rottami di alluminio.

Il processo prevede una prima fase di controllo visivo del rottame in ingresso che stabilisce la necessità di una eventuale cernita e/o di una tranciatura dello stesso.

In futuro è prevista l'installazione di un nuovo impianto semiautomatico di cernita e di un mulino a martelli per la macinazione del rottame.

L'alluminio primario e di recupero, viene fuso in un forno a doppia camera alimentato a gas metano, dove vengono altresì aggiunti gli elementi richiesti per la preparazione delle leghe di alluminio desiderate. La lega di alluminio fusa subisce quindi un processo di affinazione e degasaggio per poi essere inviato alla macchina di colata. Le billette prodotte dalla macchina di colata vengono quindi tagliate e inviate ad appositi forni di riscaldamento, per l'eliminazione delle autotensioni derivanti dal processo di raffreddamento subito durante la colata, per poi essere raffreddate gradualmente in un forno di mantenimento.

Le billette così prodotte vengono quindi stoccate a magazzino in attesa della spedizione.

Modifica sostanziale

Contestualmente all'istanza di rinnovo la Società richiede l'autorizzazione per l'installazione di un nuovo forno di omogeneizzazione a “batch” alimentato a gas naturale avente una capacità di trattamento pari a 20.000 t/anno e a cui verrà associato un nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E9.

L'installazione di questo nuovo forno di omogeneizzazione consentirà un aumento della capacità produttiva dello stabilimento dalle attuali 50.000 t/anno fino ad un valore di 65.000 t/anno.

ENERGIA

L'energia termica viene fornita dalla combustione di gas metano ed è utilizzata per le operazioni di fusione e di omogeneizzazione delle leghe di alluminio.

Consumo di energia elettrica in tutte le fasi di produzione è pari a circa 8.881 MWh

Il bilancio energetico stimato dell'intero stabilimento è riportato nella seguente tabella

Consumo energetico previsto		
Consumi totali	Energia elettrica	Gas metano
Tutte le attività	8.881 MWh _e	60.035 MWh _t

EMISSIONI

Emissioni convogliate in atmosfera

All'interno dell'attività sono presenti 9 punti di emissione.

Nella seguente tabella si riportano i punti di emissione presenti:

Rif.	descrizione	Altezza camino (m)	Portata (Nm ³ /h)	Note
E1	Impianto di fusione	25	90.000	Ciclone+Neutralizzatore+Adsorbitore a carboni attivi+Filtro a maniche
E2	Impianto di omogeneizzazione	25	3.400	-
E3	Centrale termica a metano	25	150	Non soggetto ad autorizzazione (art. 269, comma 14, Dlgs 152/2006)
E4	Aspirazione taglio teste billette	25	2.200	Ciclone
E5	Aspirazione vapore macchina di colata	25	1.000	Non soggetto ad autorizzazione
E6	Gruppo elettrogeno		900	Impianto di emergenza
E7	Aspirazione saldatura		2000	-
E8	Sfiato Silo calce	10	1.000	Filtro a maniche
E9	Nuovo Impianto di omogeneizzazione	25	400	-

Emissioni diffuse e fuggitive

Per prevenire le emissioni diffuse e fuggitive legate alle operazioni di caricamento del forno fusorio o del forno di attesa, oppure durante le operazioni di scorifica, verranno adottati i seguenti accorgimenti:

Caricatrice del rottame alla fusione montata su rotaie, a tenuta e collegata all'aspirazione emissioni fuggitive;

Sistema di cappe di aspirazione sistemato sopra tutte le aperture degli apparecchi della fusione e convogliate al camino E1.

Scarichi idrici

All'interno dell'attività non sono presenti scarichi di acque di processo.

È presente uno scarico in fognatura consortile (S1) in cui convergono due linee di scarico parziale costituite da:

- Una Linea di scarico in fognatura consortile di acque provenienti dagli spurghi del circuito di raffreddamento indiretto (ciclo chiuso);

- Una Linea di scarico in fognatura consortile di acque meteoriche di dilavamento piazzali provenienti dall'impianto di trattamento acque di prima pioggia.

Le acque civili vengono scaricate in fognatura consortile mediante una linea dedicata.

Le acque meteoriche di dilavamento tetti e le acque di seconda pioggia vengono disperse al suolo mediate pozzi perdenti allo scarico S2.

Emissioni sonore

Lo stabilimento svolge la propria attività a ciclo continuo su tre turni giornalieri.

Le principali sorgenti acustiche sono costituite dai ventilatori del sistema di trattamento fumi, dalle torri evaporative, dalla movimentazione dei rottami con pala gommata e dagli automezzi in ingresso e in uscita.

Nelle more dell'adozione da parte del comune di MANIAGO di un piano di zonizzazione acustica, si applicano i limiti stabiliti dal DPCM 1/3/1991 congruenti con la classificazione del sito quale zona esclusivamente industriale.

Dai risultati dell'indagine fonometrica condotta il giorno 31/3/2011 risulta un valore massimo di immissione acustica pari a 58.2 dB(A) nel periodo diurno ed un valore massimo di 51.2 dB(A) nel periodo notturno.

I valori massimi di immissione previsti a seguito della modifica sostanziale presso i recettori posti lungo il perimetro dello stabilimento sono non superiori a 61,39 dB(A) nel periodo diurno e non superiori a 61,39 dB(A) nel periodo notturno.

Produzione di rifiuti

All'interno del ciclo produttivo e nelle operazioni di manutenzione saranno prodotti indicativamente i rifiuti indicati nella seguente tabella

Descrizione	Codice CER	Stato fisico	Quantità stimata
Schiumature pressate della produzione secondaria	10 03 15*	Solido	4400 ton
Polveri trattamento fumi	10 03 23*	Solido polverulento	140 ton
Scarti di oli per motori ingranaggi e lubrificazione	13 02 05*	Liquido	3 ton
Acque oleose di condensa	13 05 07*	Liquido	0,5 ton
Tubi fluorescenti	20 01 21*	Solido	0,1 ton
Vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose	08 01 11*	solido	0,1 ton
Batterie al piombo usate	16 06 01*	solido	0,1 ton
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	20 01 35*	solido	0,5 ton
Imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Solido	4ton
Imballaggi in plastica	15 01 02	Solido	4 ton
Imballaggi in legno	15 01 03	Solido	12 ton
Imballaggi metallici	15 01 04	Solido	10 ton
Assimilabili a R.S.U.	20 00 00	Solido	10 ton
Fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali	19 08 14	solido	0,1 ton
Filtri dell'olio	16 01 07*	solido	0,1 ton
Rivestimenti e materiali refrattari	16 11 06	solido	0,5 ton
Altri materiali isolanti	17 06 03	solido	7,5 ton
Residuo fangoso	16 10 02	liquido	20 ton
Altre emulsioni	13 08 02*	liquido	0,1 ton
Metalli non ferrosi	19 12 03	solido	70 ton
Metalli ferrosi	19 12 02	solido	20 ton
Imballi contenenti sostanze pericolose	15 01 10*	solido	1 ton
Assorbenti, stracci, materiali filtranti pericolosi	15 02 02*	solido	0,3 ton
Assorbenti, stracci, materiali filtranti non pericolosi	15 02 03	solido	0,3 ton

All'interno dello stabilimento saranno presenti le seguenti zone di stoccaggio rifiuti prodotti dalle lavorazioni e dalla operazioni di manutenzione:

#	descrizione	CER	modalità	Volume m3
Z1	Schiumature pressate della produzione secondaria	100315*	Sfuse al coperto (messa in riserva R13)	2250
Z2	Polveri da impianto trattamento emissioni	100323*	Big-Bag in zona coperta	50
	Vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose	080111*	In contenitori	
	Rivestimenti e materiali refrattari	161106	Big-Bag	
	Altri materiali isolanti	170603	Big-Bag	
	Imballi contenenti sostanze pericolose	150110*	In pallet	
	Assorbenti, stracci, materiali filtranti pericolosi	150202*	Big-Bag	
	Assorbenti, stracci, materiali filtranti non pericolosi	150203	Big-Bag	
Z3	Scarti di oli per motori ingranaggi e lubrificazione	130205*	In fusti su piazzola coperta cordonata e impermeabilizzata	20
	Acque oleose di condensa	130507*	In fusti su piazzola coperta cordonata e impermeabilizzata	
	Filtri dell'olio	160107*	In contenitori	
Z4	Imballaggi in carta cartone	150101	In cassonetti o cassoni scarrabili	60
Z5	Imballaggi in plastica	150102	In cassonetti o cassoni scarrabili	
Z6	Imballaggi in legno	150103	In cassonetti o cassoni scarrabili	
Z7	imballaggi in metallo	150104	cassoni scarrabili sotto tettoia	
	Metalli ferrosi	191202	In big bags o sfusi in apposita baia	
Z8	Assimilabili a R.S.U.	200000	In cassonetti per raccolta differenziata	
Z9	Metalli non ferrosi	191203	In big bags o sfusi in apposita baia	
Z10	Fanghi trattamento acque	190814	In contenitori	2
	Tubi fluorescenti	200121*	In contenitori	
	Batterie al piombo usate	160601*	In contenitori	
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	200135*	In contenitori	

La Società ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183 del D.Lgs 152/06.

Recupero di rifiuti

All'interno dello stabilimento saranno altresì presenti le seguenti zone di stoccaggio rifiuti destinati ad operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe:

#	descrizione	CER	modalità	Q.Ta [t]	Volume [m3]
	Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	Cumuli sotto tettoia da 900 m2 e area scoperta da 2500 m2 pavimentate in cemento	3200	14000
	Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03			
	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99			
	Imballaggi metallici	15 01 04			
	alluminio	17 04 02			
	Metalli non ferrosi *	16 01 18			
	Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02			
	Metalli non ferrosi	19 12 03			
	metallo	20 01 40			

* parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni e al d.lgs 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili, nella fattispecie cerchioni in lega di alluminio.

Nella seguente tabella si riporta il dettaglio dell'attività di recupero svolta:

Attività di recupero	Tipologia	Descrizione	Recupero	Codice rifiuto	Quantità Mg/anno
Recupero diretto in impianti metallurgici [R4] (3.2.3 lett.a)	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	R4(*)	10 08 99 12 01 03 12 01 99 15 01 04 17 04 02 19 10 02 19 12 03 20 01 40	20.000
Messa in riserva di rifiuti [R13] con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici [R4] (5.1.3)	5.1	Metalli non ferrosi (cerchioni in lega di alluminio di veicoli a motore, di rimorchi e simili)		16 01 18	
Totale rifiuti max da destinare a recupero					20.000

(*) la messa in riserva R13 è funzionale al recupero come previsto dal DM 05/02/98.

BONIFICHE AMBIENTALI

L'area su cui sorgerà lo stabilimento non è stata inclusa tra le aree per cui sono richiesti interventi di bonifica ai sensi del D.M. 471/99.

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Per tipologia e quantità di materiali trattati e stoccati, l'impianto non sarà soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs 334/99 agli articoli 6, 7 e 8.

ALLEGATO B

L'autorizzazione integrata ambientale per la modifica sostanziale e l'esercizio di un impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi, secondo le disposizioni del D.lgs 152/2006 viene rilasciata alla Fonderie Pandolfo S.r.l. relativamente allo stabilimento sito in via Ponte Giulio, zona industriale N.I.P., nel comune di MANIAGO, a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

emissioni in atmosfera

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

Punto di emissione E1	
trattamento fumi forno fusorio, forno di attesa, aspirazione cappe e sfiato degasaggio	
Altezza camino 25m	Portata massima 90.000 Nm ³ /h
Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno del processo al momento dell'emissione	
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	15 mg/Nmc
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	100 mg/Nmc
Monossido di carbonio CO	100 mg/Nmc
Acido Cloridrico HCl	4 mg/Nmc
Acido Fluoridrico HF	5 mg/Nmc
Composti organici volatili espressi come COT	15 mg/Nmc
PCDD/PCDF espressi come diossina equivalente T.EQ	0,5 ng/Nmc
Metalli (Hg,Tl)	0,2 mg/Nmc
Metalli (Ni,Te,Se)	1 mg/Nmc
Metalli (Cr III, Mn, Cu, V, Pb, Sb)	5 mg/Nmc

Punto di emissione E2 (forno di omogeneizzazione)	
Altezza camino 25m	Portata massima 3.400 Nm ³ /h
Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%	
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	300 mg/Nmc
Monossido di carbonio CO	100 mg/Nmc

Punto di emissione E4 (aspirazione taglio teste billette)	
Altezza camino 25m	Portata massima 2.200 Nm ³ /h
Polveri	10 mg/Nmc

Punto di emissione E7 (aspirazione postazione saldatura)	
Altezza camino 25m	Portata massima 2.000 Nm ³ /h
Polveri	10 mg/Nmc
Olii (come nebbie oleose)	5 mg/Nmc

Punto di emissione E8 (sfiato silo calce)	
	Portata massima 1.000 Nm ³ /h
Polveri	10 mg/Nmc

Punto di emissione E9 (nuovo forno di omogeneizzazione)	
Altezza camino 25m	Portata massima 400 Nm ³ /h
Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%	
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	300 mg/Nmc
Monossido di carbonio CO	100 mg/Nmc

Sono inoltre presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera associati a dispositivi di emergenza.

Sigla	Unità/ Fase Produttiva	Descrizione
E6	Generatore elettrico 640 kWe 795kWt	punto di emissione in atmosfera del generatore elettrico di stabilimento alimentato a gasolio e utilizzato come dispositivo di emergenza.

Prescrizioni generali:

1. La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi alle pertinenti norme UNI/UNI EN.
2. Per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino secondo le norme di sicurezza vigenti, che i requisiti delle pertinenti norme tecniche UNI/UNI EN.
Si raccomanda che i tronchetti siano dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007.
3. l'adeguamento della piattaforma di lavoro a servizio del punto di emissione E1 dovrà essere realizzato non oltre i sei mesi dalla data di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
4. i verbali di campionamento del punto di emissione E1 devono riportare le informazioni relative alla tipologia di rifiuto trattato ed i quantitativi, al fine di poter correlare il dato analitici con l'attività svolta;
5. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione citata in premessa.

Prescrizioni per i nuovi punti di emissione

1. La Società deve comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone all'ASS n.6 "Friuli occidentale" e al Comune di MANIAGO, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio dei nuovi punti di emissione E9 ed E7;
2. La Società deve mettere a regime i nuovi punti di emissione entro 90 giorni dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone all'ASS n.6 "Friuli occidentale" e al Comune di MANIAGO;

3. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone all'ASS n.6 "Friuli occidentale" e al Comune di MANIAGO i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;
4. il sito di campionamento del punto di emissione E9, asservito al nuovo forno di omogeneizzazione, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 15259/2008. In particolare:
 - a. la sezione di misurazione dovrà soddisfare i requisiti di cui alla lettera b) al punto 6.2.1 della norma tecnica citata al fine di consentire e il prelievo di campioni rappresentativi del piano di misurazione e condizioni di flusso omogenee
 - b. la piattaforma di lavoro dovrà essere sufficientemente ampia per l'attività svolta ed essere progettata e realizzata tenendo conto del punto 6.2.3.2, ossia dei vincoli che riguardano la "profondità", l'area "sgombra" e la distanza del bocchello di campionamento dal piano di calpestio della piattaforma, nonché dell'ergonomia e dei requisiti di sicurezza descritti nel punto 6.2.3.1, nella UNI EN 13204:2001 e nel D.lgs. 81/2008.
5. nel sito di campionamento del punto di emissione E9 dovranno essere previste delle porte di misurazione aggiuntive, rispetto al numero previsto dalla tabella 2 della norma UNI EN 15259:2008, sia per permettere la misura dei parametri di riferimento se richiesti (ossigeno, umidità, etc.) che per effettuare la misura di più inquinanti contemporaneamente;
6. le porte di campionamento devono essere di forma circolare, dotate di flangia a piastra e corrispondente flangia cieca di chiusura;
7. il diametro interno delle flange per i condotti di diametro idraulico superiore ai 70 cm deve essere di almeno 116 mm (corrispondente alla DN 100 - UNI EN 1092:2010) e di almeno 90.5 mm (corrispondente alla DN 80 - UNI EN 1092:2010) per quelli di diametro inferiore. I riferimenti alle dimensioni nominali (DN) della norma UNI EN 1092:2010 sono stati effettuati solo per agevolare l'approvvigionamento in quanto le flange con le dimensioni indicate nella norma sono normalmente disponibili in commercio;
8. il numero, la posizione la filettatura e il diametro dei fori per l'accoppiamento delle flange e il tipo di materiale con cui sono realizzate non sono rilevanti ai fini del loro utilizzo per il prelievo delle emissioni. Lo spessore della flangia e quello del tronchetto di collegamento con il camino deve essere sufficiente per resistere alle sollecitazioni prodotte dal peso della sonda e dei dispositivi ad essa agganciati (tra 8 e 20 Kg);
9. il tronchetto di collegamento deve avere una lunghezza, corrispondente alla distanza tra la flangia e la parete esterna del camino (compresa la coibentazione), di almeno 75 mm;
10. nei dieci giorni che precedono la messa a regime del punto di emissione E9, le misure effettuate di velocità del flusso lungo il diametro del condotto dovranno dimostrare che il flusso del gas nel condotto è laminare e stabile, ossia che abbia i requisiti di cui alla lettera c) del punto 6.2.1. della norma UNI EN 15259:2008.

Scarichi idrici

Gli scarichi idrici delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali.

E' autorizzato il seguente scarico:

Scarico	Tipologia acque scaricate	trattamento	recapito
S1	Acque meteoriche dell'impianto di trattamento di prima pioggia	Decantazione e disoleazione	Fognatura consortile N.I.P.
	spurghi del circuito di raffreddamento indiretto e addolcimento acque		

E' altresì presente il seguente scarico di acque meteoriche non contaminate

Scarico	Tipologia acque scaricate	trattamento	recapito
S2	Meteoriche di seconda pioggia	-	Pozzi perdenti

Prescrizioni:

1. i valori limite di emissione dello scarico S1, siano quelli indicati nella Tab. 3, Allegato 5, alla Parte III del D.Lgs. 152/2006;
2. gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente;
 - a) per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo con le modalità previste dal D.lgs 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
 - b) in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
3. la Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico;
4. sui piazzali non dotati di impianto di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia, non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate;
5. la qualità dell'acqua delle torri evaporative deve essere controllata attraverso analisi microbiologiche periodiche con frequenza semestrale;
6. E' vietata l'immissione in fognatura di:
 - a) sostanze infiammabili o esplosive;
 - b) sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
 - c) acque reflue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) tali da danneggiare le condutture o da interferire con i processi biologici di depurazione o che comunque possano portare condizioni insalubri, disagi o di pericolo per l'incolumità delle persone;

- d) sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni.
- e) sostanze aggressive (pH inferiore a 4 e superiore a 11);
- f) sostanze che nell'intervallo di temperatura 10 °C – 45 °C possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- g) acque di scarico a temperatura superiore ai 45 °C;
- h) sostanze solide, viscoso od oleose in dimensioni e/o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura e con i processi di depurazione (per es. bitumi, oli lubrificanti, oli alimentari e grassi, fluidi diatermici, ecc.);
- i) acque prelevate da canali per successivo utilizzo irriguo misto con liquami fognari;
- j) sostanze cancerogene in ambiente idrico o in concorso con lo stesso, sostanze sconosciute o il cui effetto sull'uomo non sia noto;
- k) materiali grossolani (ad esempio ma non a esaurimento: immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci, scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di plastica, piume, materiali di scavo o demolizione ecc.).

RIFIUTI

La Società è autorizzata all'attività di messa in riserva R13 dei rifiuti pericolosi di cui al codice CER 100315* per un quantitativo massimo di 2250 mc.

La Società è autorizzata ad effettuare operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe effettivamente destinati al riutilizzo all'interno dello stabilimento provenienti da industrie metallurgiche, metalmeccaniche e da commercianti di metalli non ferrosi.

Descrizione	CER	Q.Ta annua in ingresso [t/a]	Potenzialità giornaliera [t/g]	Q.Ta massima messa in riserva [t]	Potenzialità del deposito [m3]	Materiale che si ottiene dal recupero	Rifiuti in uscita
Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	20.000	60	1.000	3300	Materia prima secondaria (pari a circa 98% della quantità in ingresso) 24.500 t/a)	Circa 500 t/a
Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03						
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99						
Imballaggi metallici	15 01 04						
Metalli non ferrosi *	16 01 18						
alluminio	17 04 02						
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02						
Taglio termico cesoiato	19 12 03						
metallo	20 01 40						

* parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni e al d.lgs 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili, nella fattispecie cerchioni in lega di alluminio.

Garanzie Finanziarie

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 il Gestore dell'impianto deve mantenere valide, per tutto il periodo di durata dell'autorizzazione, le garanzie finanziarie, prestate al Comune sede dell'impianto per il recupero o lo smaltimento di rifiuti, per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto e il recupero dell'area interessata. Detta garanzia deve essere costituita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 e seguenti del D.P.Reg. 0502/Pres d.d. 8/10/1991. L'importo delle garanzie è pari a **€ 461.940,49** ed è calcolato considerando le potenzialità giornaliera e la capacità di stoccaggio:

- potenzialità giornaliera per lo smaltimento o il recupero di rifiuti non pericolosi pari a 60 Mg/giorno €129.800,09 (impianti oltre a 25 t/g e fino a 100 t/g : euro 76.352,99 + euro 1.527,06 per ogni t/g eccedente le prime 25 t/g);

- deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti non pericolosi pari a 3.300m³ €137.445,30 (depositi con capacità superiore a 500 m³ €30.541,30+€38.18 per ogni m³ eccedente i primi 500);
- deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi pari a 2.250m³ €194.695,10 (depositi con capacità superiore a 500 metri cubi : euro 61.082,60 + euro 76,35 per ogni metro cubo eccedente i primi 500).

Prescrizioni:

1. La Società dovrà prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
2. La Società dovrà tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
3. La Società dovrà eseguire almeno annualmente una verifica del buono stato di conservazione delle pavimentazioni cementate ed effettuare le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
4. Il settore Z1 di stoccaggio dei rifiuti dovrà essere identificato e contrassegnato in modo inequivocabile attraverso un'apposita segnaletica riportante anche il codice CER del rifiuto;
5. In caso di chiusura dell'impianto la Società dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche;
6. dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
7. qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni;
8. La Società dovrà evitare il ristagno d'acqua nei rottami posizionati nell'apposito parco esterno durante il periodo estivo al fine di evitare la proliferazione di Aedes albopictus (zanzara tigre);
9. la Società dovrà dotarsi di procedure atte a verificare la conformità del rottame in ingresso al regolamento UE 333/2011.
10. Le caratteristiche di eventuali depositi temporanei dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla lett. bb), del comma 1, dell'art. 183, del D.Lgs 152/06 smi. Per quanto riguarda, in particolare; eventuali depositi temporanei di rifiuti di tipo pericoloso, si dovrà tenere conto delle disposizioni generali di cui al p.to 4 della Del. C.I. del 27/07/1984.

RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di MANIAGO, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e tenuti presso l'impianto a disposizione delle Autorità di controllo.

Le metodiche di campionamento dovranno essere le più aggiornate e dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il gestore deve tempestivamente comunicare tale fatto alla Regione, Provincia, Comune, Azienda per i Servizi Sanitari, all'ARPA FVG, e deve essere adottato un sistema alternativo di misura e campionamento concordato con l'ARPA FVG.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) e adotta immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio).

Il gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

La Società dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera;
- pozzetti di campionamento degli scarichi idrici;
- punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento;
- aree di stoccaggio di rifiuti;
- pozzo di approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 10 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS competenti con frequenza annuale. Si richiede che ai risultati trasmessi ad ARPA FVG vengano allegati oltre che i Rapporti di Prova anche i relativi verbali di campionamento riportanti le informazioni relative ai quantitativi e tipologie di rifiuti non pericolosi trattati.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS, ARPA FVG e Consorzio N.I.P. una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella Tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	FONDERIE PANDOLFO S.r.l.	GIANFRANCO PANDOLFO
Società terze contraenti	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi identificate da comunicazione dell'Azienda	Come identificati da comunicazione dell'Azienda
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Pordenone

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di società terze contraenti.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punti di emissione						Frequenza controllo		Metodi
	E1	E2	E4	E7	E8	E9	continuo	discontinuo	
Monossido di carbonio (CO)		x				x		triennale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 17 D.Lgs. 152/06)
Monossido di carbonio (CO)	x							annuale	
Composti organici volatili (COV)	x							annuale	
Ossidi di azoto (NOx)		x				x		triennale	
Ossidi di azoto (NOx)	x							annuale	
Ossidi di zolfo (SOx)	x							annuale	
Cloro e composti inorganici	x							annuale	
Fluoro e composti inorganici	x							annuale	
Olii come nebbie oleose				x				triennale	
Polveri totali			x	x	x			triennale	
Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF)	X							quadrimestrale	
Polveri totali	X							quadrimestrale	
Metalli (Hg, Tl, Ni, Te, Se, Cr III, Mn, Cu, V, Pb, Sb)	X							annuale	

Per quanto riguarda il punto di emissione E8, in alternativa all'effettuazione dei campionamenti delle emissioni, il rispetto dei limiti di emissione potrà essere dimostrato anche mediante la documentazione attestante la corretta manutenzione dei sistemi di filtrazione, come da indicazioni del costruttore.

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab. 3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Ciclone		A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico
	Neutralizzatori	Sistema di dosaggio	A valle della filtrazione	mensile	Sistema informatico
	Adsorbitore a carboni attivi	Carboni attivi	A valle della filtrazione	mensile	Sistema informatico
	Filtro a maniche	Tele filtranti (annuale)	A valle della filtrazione	In continuo con allarme	Sistema informatico
E4	Ciclone		A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico
E8	Filtro a tessuto	filtro	A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sulle emissioni diffuse e fuggitive.

Tab. 4 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Carico delle materie prime nel forno di fusione	Apertura della porta	Cappa di aspirazione attivata all'apertura della porta	Interblocco apertura serranda / apertura porte forno	Ad ogni apertura della porta del forno	Registro allarmi
Operazioni di scorifica nel forno di fusione e nel forno di attesa					

Acqua

Nella tabella 5 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab 5 – Inquinanti monitorati:

	S1	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
pH	X		Semestrale	Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc.
Solidi sospesi totali	X		Semestrale	
COD	X		Semestrale	
BOD	X		Semestrale	
Alluminio	X		Semestrale	
arsenico	X		Semestrale	
Cromo e composti	X		Semestrale	
ferro	X		Semestrale	
manganese	X		Semestrale	
nichel	X		Semestrale	
rame	X		Semestrale	
cianuri	X		Semestrale	
Tensioattivi totali	X		Semestrale	
Tensioattivi Bias	X		Semestrale	
Tensioattivi Mbas	X		Semestrale	
Idrocarburi totali	X		Semestrale	

Si prescrive che almeno uno dei 2 campionamenti semestrali su **S1**, vengano effettuati contestualmente, e successivamente a precipitazioni piovose, dando atto delle condizioni meteorologiche nel verbale di campionamento.

Nella tabella 6 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.6 – Sistemi di depurazione

Punto emission e	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Decantazione e disoleazione	-	nessuno	Pozzetto di scarico	quindicinale	registro

Rumore

Nella tabella 7 vengono riportati l'indicazione della frequenza e dei recettori presso i quali deve essere eseguita l'indagine acustica.

Tab. 7 – Verifica d'impatto acustico

Previsione di verifiche di inquinamento acustico	
Recettori	Come individuati nella tavola 16/A "Allegato 8-A Planimetria generale sorgenti sonore" allegata alla domanda di rinnovo A.I.A. citata in premessa

Entro **15 (quindici) mesi** dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07, ed ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno, dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro dello Stabilimento, nelle postazioni di misura individuate nella tabella 7, al fine dell'eventuale adeguamento dei livelli di emissione sonora.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

Radiazioni

Nella tabella 8 vengono riportati i controlli radiometrici da effettuare su materie prime o rifiuti trattati.

Tab. 8 – Controllo radiometrico

Materiale controllato	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Materiali in ingresso ed uscita	Portale con sensore di radioattività	Ad ogni ingresso	registro

Rifiuti

Nelle tabelle 9 e 10 viene riportata la gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita.

Tab. 9 – Controllo rifiuti in ingresso

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
10 08 99 12 01 03 12 01 99 15 01 04 16 01 18 17 04 02 19 10 02 19 12 03 20 01 40	Attività di messa in riserva R13 finalizzata al Recupero di materia R4 di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe	Radiometrico e visivo	Ad ogni fornitura	Registro allarmi

Tab. 10 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
tutti	Conferimento a soggetti autorizzati secondo i CER di appartenenza	Visivo e analitico	Ad ogni spedizione in occasione della compilazione del formulario	Sistema informatico e archivio analisi

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 11 e 12 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 11 – Controlli sui macchinari

Apparato	Parametri				Perdite	
	Controllo	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto di abbattimento emissione E1	Presenza di polveri al camino E1	continuo	Regime (fermata di uno solo dei due filtri a maniche)	Automatico con allarme	Polveri inerti	Sistema informatico
Disoleazione / Decantazione S1	Presenza di oli o solidi sospesi	settimanale	Regime (svuotamento pozzetti di raccolta)	Manuale a vista	Oli e solidi sospesi	Registro
torri evaporative	controllo microbiologico delle acque	semestrale	regime	strumentale	Aerosol contenenti legionella	registro

Tab. 12 – Interventi di manutenzione ordinaria

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione delle manutenzioni
Impianto di abbattimento emissioni E1	Sostituzione delle maniche filtranti	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro

Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 13 e 14 vengono evidenziati le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati, su dotazioni significative dell'impianto.

Tab. 13- Punti critici degli impianti e del processo produttivo

Apparato	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno di fusione	Stato del refrattario	annuale	arresto	Visivo e strumentale	nessuna	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1	Rumorosità, vibrazioni	settimanale	regime	Visivo	nessuna	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1	Rumorosità, vibrazioni	annuale	regime	strumentale	nessuna	Registro di manutenzione

Tab. 14 – Interventi di manutenzione sui punti critici

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno di fusione	vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1	vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 15 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 15 – Aree di stoccaggio

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Vasche di accumulo acque di prima pioggia	Visivo dell'integrità	mensile	Registro	-	-	-
Piazzale deposito rottame di alluminio selezionato	-	-	-	Visivo dell'integrità	mensile	Registro

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 16 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 16- Monitoraggio degli indicatori di prestazione ambientale

Indicatore	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo specifico energia elettrica	KW/tpf	Consumo energia elettrica/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	registro
Consumo specifico acqua	m3/tpf	Consumo acqua/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico di metano	m3/tpf	Consumo metano/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico reagenti depurazione camino E1	kg/tpf	Consumo reagenti/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in tabella 1, effettua, con oneri a carico del gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR 11/2009 e nella DGR 2924/2009, secondo le frequenze stabilite nella sottostante tabella 17, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, il gestore comunica al Dipartimento provinciale ARPA competente per territorio, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'AIA, ARPA svolgerà le attività indicate nella tabella 17.

Tabella 17– Attività dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni (Allegato IV al D.M. 24 aprile 2008)	Aria	triennale	3
	Acqua	triennale	3
	Rifiuti	triennale	3
	Clima acustico	In corrispondenza di ogni modifica degli impianti	-
Campionamento e analisi (Allegato V, al D.M. 24 aprile 2008)	Aria -camino E1 - NOx, SOx, HCl, HF, CO, TOC, PCDD/PCDF in I-TEQ, Polveri totali	Triennale	3
	Acqua	-	-
	Controllo radiometrico sulle polveri del filtro a maniche del camino E1	Annuale	10

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Luciano Agapito
documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/78-R

Decreto n. 0439

Trieste,

24 MAR. 2015

Riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione della Società Fonderie Pandolfo S.r.l., di cui al punto 2.5 lettera b), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Maniago (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il documento "Reference Document on Best Available Techniques in Non Ferrous Metals Industries (december 2001)";

Visto il documento "Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry (may 2005)";

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2196 del 27 ottobre 2009, che autorizza l'esercizio dell'installazione della Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale in Padova, Galleria Berchet, 4, di cui al punto 2.5 lettera b), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1827 del 5 ottobre 2011, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2196/2009;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 273 del 9 febbraio 2012, con il quale è stata rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2196/2009, come aggiornata con il decreto n. 1827/2011;

Vista la domanda del 23 aprile 2014, presentata dal Gestore, acquisita in data 24 aprile 2014 con prot. n. 12372, volta al rilascio del rinnovo, con modifica sostanziale, dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;

Preso atto che la modifica sostanziale richiesta consiste nell'aumento della capacità produttiva, da 50.000 a 65.000 tonnellate/anno, nella realizzazione di billette in lega di alluminio di qualità, con l'introduzione di un nuovo impianto per l'omogeneizzazione;

Visto che la quantità di rifiuti trattati prodotti dall'installazione, non viene modificata rispetto a quella valutata in sede di screening conclusosi nel 2011 e che pertanto, in sede di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, detta attività di trattamento non è da assoggettare alla procedura di screening;

Vista la nota prot. n. 15064 del 21 maggio 2014, con la quale il Servizio competente ha trasmesso, a fini istruttori, al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e al NIP Maniago – Consorzio per Nucleo Industrializzazione Provincia di Pordenone, la domanda di rinnovo, con modifica sostanziale, dell'autorizzazione integrata ambientale e la documentazione allegata;

Vista la nota prot. n. 15146 del 21 maggio 2014, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 22 maggio 2014 il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione

l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Vista la nota prot. n. 38750 del 23 luglio 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ha comunicato di non rilevare motivi o pareri ostativi alla realizzazione e gestione del progetto in argomento e ha chiesto che il sistema di raffreddamento dell'acqua a ciclo chiuso, venga costantemente monitorato, al fine di prevenire la dispersione di aerosol contenenti Legionella;

Vista la nota prot. n. 53549 del 28 luglio 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale la Provincia di Pordenone ha chiesto integrazioni riguardo la gestione dei rifiuti e le emissioni in atmosfera;

Vista la nota prot. n. 24888 del 29 luglio 2014, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha chiesto integrazioni relativamente all'aumento della capacità produttiva, alla quantità e alle caratteristiche delle materie prime e sottoprodotti di approvvigionamento, al Piano di monitoraggio e controllo e ai punti di emissione E9 (nuovo) ed E1;

Visto il verbale conclusivo della prima seduta del 29 luglio 2014, della Conferenza di servizi, convocata con nota prot. n. 20046 del 4 luglio 2014, trasmessa a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, trasmesso ai partecipanti, a mezzo PEC, con nota prot. n. 22016 del 29 luglio 2014;

Vista la nota prot. n. 29549 del 30 ottobre 2014, con la quale il Servizio competente ha trasmesso, al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e al Consorzio Nucleo Industrializzazione della Provincia di Pordenone, le integrazioni documentali fornite dal Gestore in data 10 ottobre 2014 ed acquisite dal Servizio competente con protocollo n. 28021 del 10 ottobre 2014;

Vista la nota prot. n. 2096 del 14 gennaio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" ha espresso il parere in ordine all'aspetto igienico-sanitario dell'installazione e ha proposto, al fine di prevenire il rischi di dispersione di aerosol contenenti Legionella, che la qualità dell'acqua nelle torri evaporative venga controllata mediante analisi periodiche, da effettuarsi nei punti critici del sistema di raffreddamento dell'acqua in ciclo chiuso;

Vista la nota prot. n. 2936 del 19 gennaio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale la Provincia di Pordenone ha espresso il parere di competenza riguardo alla gestione dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera e ha proposto limiti alle emissioni e prescrizioni;

Vista la nota prot. n. 1722 del 19 gennaio 2015, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha espresso il parere di competenza in ordine alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e alla gestione dei rifiuti;

Visto il verbale conclusivo della seconda seduta del 20 gennaio 2015, della Conferenza di

servizi, convocata con nota prot. n. 34022 del 22 dicembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, trasmesso ai partecipanti, a mezzo PEC, con nota prot. n. 1736 del 26 gennaio 2015;

Preso atto che il rappresentante delegato del Comune di Maniago non ha formulato per l'installazione specifiche prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

Preso atto che il Consorzio Nucleo Industrializzazione della Provincia di Pordenone e il C.A.T.O. "Occidentale", non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 20 gennaio 2015;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Considerate le specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse nell'ambito della Conferenza medesima;

Considerato che:

1) ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, il Gestore, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, deve elaborare e trasmettere per la validazione all'autorità competente, **la Relazione di riferimento**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo medesimo;

2) ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014, il Gestore verifica, mediante la procedura indicata nell'Allegato 1, al decreto ministeriale medesimo, se sussiste o meno l'obbligo di presentare all'autorità competente **la Relazione di riferimento**;

Ritenuto, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore di espletare tempestivamente la procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste a suo carico o meno l'obbligo di presentare la succitata Relazione di riferimento e di trasmetterne gli esiti al Servizio competente entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale;

Ritenuto, quindi, dover prescrivere al Gestore che, in caso di esito positivo della succitata procedura, deve trasmettere la Relazione di riferimento al Servizio competente entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale;

Considerato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 1, lettera l) e 25, della legge regionale 30/1987 e degli articoli 2 e 3 del D.P.G.R. n. 0502/1991 e s.m.i., la Regione determina le garanzie finanziarie che il Gestore dovrà prestare a favore del Comune sede dell'impianto, per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata;

Ritenuto di determinare la garanzia finanziaria relativa al recupero (R4) e messa in riserva (R13), dei rifiuti come di seguito indicato:

- **entro 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore presta, a favore del Comune di Maniago (PN), una garanzia finanziaria del valore di euro

461.940,49 (quattrocentosessantunomilanovecentoquaranta,49), avente validità fino alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale, per la gestione dei rifiuti (recupero R4 e messa in riserva R13);

Visto che dalla documentazione agli atti e dalla visura della Camera di Commercio di Padova si evince il trasferimento della sede legale del Gestore da Padova, Galleria Berchet, 4 a Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarmeola;

Vista la nota trasmessa a mezzo PEC in data 23 febbraio 2015, acquisita dal Servizio competente con protocollo n. 4741, con la quale il Gestore ha chiesto la proroga del termine per l'effettuazione delle misure fonometriche finalizzate alla valutazione dell'impatto acustico dell'installazione;

Considerato che il Gestore ha motivato la suddetta richiesta di proroga con il fatto che nel corso dell'anno 2015, saranno realizzati nel piazzale esterno dell'installazione, due nuovi impianti che andranno a incidere sull'impatto acustico;

Ritenute esaustive le motivazioni addotte dal Gestore si ritiene di fissare in 15 mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07, il nuovo termine per l'effettuazione delle misure fonometriche;

Visto che ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

DECRETA

1. E' autorizzato, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 2196 del 27 ottobre 2009, come aggiornata e rettificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1827 del 5 ottobre 2011 e n. 273 del 9 febbraio 2012, a favore della Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. con sede legale in Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarmeola, identificata dal codice fiscale 03809810280, relativamente all'installazione di cui al punto 2.5 lettera b), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, alle condizioni di cui al presente decreto e di cui agli Allegati A, B e C, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. E' autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al punto 1, consistente nell'aumento della capacità produttiva, da 50.000 a 65.000 tonnellate/anno, nella realizzazione di billette in lega di alluminio di qualità, con l'introduzione di un nuovo impianto per l'omogeneizzazione, alle condizioni di cui al presente decreto e di cui agli Allegati A, B e C, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti n. 2196 del 27 ottobre 2009, n. 1827 del 5 ottobre 2011 e n. 273 del 9 febbraio 2012. Oltre alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Gestore, per l'esercizio dell'installazione, deve attenersi a quanto di seguito indicato.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

- 1.** L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:
 - a) delle migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
 - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
 - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto;
 - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

- 1.** Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
- 2. Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di PN. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.
- 3.** Il Gestore **presta**, a favore del Comune di Maniago, **entro 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, una garanzia finanziaria del valore di euro 461.940,49 (quattrocentosessantunomilanovecentoquaranta,49), avente validità fino alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale, per la gestione dei rifiuti (recupero R4 e messa in riserva R13).
- 4.** Entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale, il Gestore trasmette al Servizio competente gli esiti della procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste o meno a suo carico l'obbligo di presentare la Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 152/2006,.
- 5.** In caso di esito positivo della procedura di cui al punto 3, il Gestore trasmette al Servizio competente la Relazione di riferimento entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

- 1.** Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, comma 14 e dell'articolo 208, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce:
 - 1) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);
 - 2) Autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo

152/2006);

3) Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale dell'AIA

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, **riferita all'intera installazione**, è fissata in **10 anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3; del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei

controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa le tariffe dei controlli come segue:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di PN e trasmettendo la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.


3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA di PN, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso in originale alla Società Fonderie Pandolfo S.r.l.. Copia del decreto stesso è inviata al Comune di Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al Consorzio Nucleo Industrializzazione della Provincia di Pordenone, al C.A.T.O. "Occidentale" e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dot. Ing. Luciano Agapito

ambd2



DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il sito su cui sorge l'impianto in oggetto è ubicato in una zona pianeggiante nel comune di MANIAGO, si sviluppa in un'area complessiva di circa 47.137 mq ed è classificato dal vigente P.R.G.C. come zona D1.1 –“ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE”

Nell'area attorno allo stabilimento entro il raggio di un chilometro dal confine dello stabilimento sono presenti, altre attività produttive, abitazioni isolate, la S.S. 251 e la S.S. 464 e zone agricole ai margini della Z.I.P.R.. Lo stabilimento è servito da fognatura e acquedotto consortili N.I.P., da un elettrodotto di potenza maggiore o uguale a 15kW e da un metanodotto.

A circa 1km di distanza è presente un asilo nido mentre nell'area attorno allo stabilimento non sono presenti ospedali, impianti sportivi o ricreativi, corpi idrici di superficie, opere di presa idrica destinate al consumo umano, riserve o parchi naturali.

Ciclo produttivo

Lo stabilimento svolge l'attività di fusione di pani di alluminio e rottami di alluminio selezionati per la produzione di billette in lega di alluminio.

Il ciclo produttivo inizia con la ricezione e messa in riserva dell'alluminio primario in pani e di sfridi e rottami di alluminio.

Il processo prevede una prima fase di controllo visivo del rottame in ingresso che stabilisce la necessità di una eventuale cernita e/o di una tranciatura dello stesso.

In futuro è prevista l'installazione di un nuovo impianto semiautomatico di cernita e di un mulino a martelli per la macinazione del rottame.

L'alluminio primario e di recupero, viene fuso in un forno a doppia camera alimentato a gas metano, dove vengono altresì aggiunti gli elementi richiesti per la preparazione delle leghe di alluminio desiderate. La lega di alluminio fusa subisce quindi un processo di affinazione e degasaggio per poi essere inviato alla macchina di colata. Le billette prodotte dalla macchina di colata vengono quindi tagliate e inviate ad appositi forni di riscaldamento, per l'eliminazione delle autotensioni derivanti dal processo di raffreddamento subito durante la colata, per poi essere raffreddate gradualmente in un forno di mantenimento.

Le billette così prodotte vengono quindi stoccate a magazzino in attesa della spedizione.

Modifica sostanziale

Contestualmente all'istanza di rinnovo la Società richiede l'autorizzazione per l'installazione di un nuovo forno di omogeneizzazione a "batch" alimentato a gas naturale avente una capacità di trattamento pari a 20.000 t/anno e a cui verrà associato un nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E9.

L'installazione di questo nuovo forno di omogeneizzazione consentirà un aumento della capacità produttiva dello stabilimento dalle attuali 50.000 t/anno fino ad un valore di 65.000 t/anno.

ENERGIA

L'energia termica viene fornita dalla combustione di gas metano ed è utilizzata per le operazioni di fusione e di omogeneizzazione delle leghe di alluminio.

Consumo di energia elettrica in tutte le fasi di produzione è pari a circa 8.881 MWh

Il bilancio energetico stimato dell'intero stabilimento è riportato nella seguente tabella

Consumo energetico previsto		
Consumi totali	Energia elettrica	Gas metano
Tutte le attività	8.881 MWh _e	60.035 MWh _t

EMISSIONI

Emissioni convogliate in atmosfera

All'interno dell'attività sono presenti 9 punti di emissione.

Nella seguente tabella si riportano i punti di emissione presenti:

Rif.	descrizione	Altezza camino (m)	Portata (Nm ³ /h)	Note
E1	Impianto di fusione	25	90.000	Ciclone+Neutralizzatore+Adsorbitore a carboni attivi+Filtro a maniche
E2	Impianto di omogeneizzazione	25	3.400	-
E3	Centrale termica a metano	25	150	Non soggetto ad autorizzazione (art. 269, comma 14, Dlgs 152/2006)
E4	Aspirazione taglio teste billette	25	2.200	Ciclone
E5	Aspirazione vapore macchina di colata	25	1.000	Non soggetto ad autorizzazione
E6	Gruppo elettrogeno		900	Impianto di emergenza
E7	Aspirazione saldatura		2000	-
E8	Sfiato Silo calce	10	1.000	Filtro a maniche
E9	Nuovo Impianto di omogeneizzazione	25	400	-

Emissioni diffuse e fuggitive

Per prevenire le emissioni diffuse e fuggitive legate alle operazioni di caricamento del forno fusorio o del forno di attesa, oppure durante le operazioni di scorifica, verranno adottati i seguenti accorgimenti:

Caricatrice del rottame alla fusione montata su rotaie, a tenuta e collegata all'aspirazione emissioni fuggitive;

Sistema di cappe di aspirazione sistemato sopra tutte le aperture degli apparecchi della fusione e convogliate al camino E1.

Scarichi idrici

All'interno dell'attività non sono presenti scarichi di acque di processo.

È presente uno scarico in fognatura consortile (S1) in cui convergono due linee di scarico parziale costituite da:

- Una Linea di scarico in fognatura consortile di acque provenienti dagli spurghi del circuito di raffreddamento indiretto (ciclo chiuso);

- Una Linea di scarico in fognatura consortile di acque meteoriche di dilavamento piazzali provenienti dall'impianto di trattamento acque di prima pioggia.

Le acque civili vengono scaricate in fognatura consortile mediante una linea dedicata.

Le acque meteoriche di dilavamento tetti e le acque di seconda pioggia vengono disperse al suolo mediate pozzi perdenti allo scarico S2.

Emissioni sonore

Lo stabilimento svolge la propria attività a ciclo continuo su tre turni giornalieri.

Le principali sorgenti acustiche sono costituite dai ventilatori del sistema di trattamento fumi, dalle torri evaporative, dalla movimentazione dei rottami con pala gommata e dagli automezzi in ingresso e in uscita.

Nelle more dell'adozione da parte del comune di MANIAGO di un piano di zonizzazione acustica, si applicano i limiti stabiliti dal DPCM 1/3/1991 congruenti con la classificazione del sito quale zona esclusivamente industriale.

Dai risultati dell'indagine fonometrica condotta il giorno 31/3/2011 risulta un valore massimo di immissione acustica pari a 58.2 dB(A) nel periodo diurno ed un valore massimo di 51.2 dB(A) nel periodo notturno.

I valori massimi di immissione previsti a seguito della modifica sostanziale presso i recettori posti lungo il perimetro dello stabilimento sono non superiori a 61,39 dB(A) nel periodo diurno e non superiori a 61,39 dB(A) nel periodo notturno.

Produzione di rifiuti

All'interno del ciclo produttivo e nelle operazioni di manutenzione saranno prodotti indicativamente i rifiuti indicati nella seguente tabella

Descrizione	Codice CER	Stato fisico	Quantità stimata
Schiumature pressate della produzione secondaria	10 03 15*	Solido	4400 ton
Polveri trattamento fumi	10 03 23*	Solido polverulento	140 ton
Scarti di oli per motori ingranaggi e lubrificazione	13 02 05*	Liquido	3 ton
Acque oleose di condensa	13 05 07*	Liquido	0,5 ton
Tubi fluorescenti	20 01 21*	Solido	0,1 ton
Vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose	08 01 11*	solido	0,1 ton
Batterie al piombo usate	16 06 01*	solido	0,1 ton
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	20 01 35*	solido	0,5 ton
Imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Solido	4ton
Imballaggi in plastica	15 01 02	Solido	4 ton
Imballaggi in legno	15 01 03	Solido	12 ton
Imballaggi metallici	15 01 04	Solido	10 ton
Assimilabili a R.S.U.	20 00 00	Solido	10 ton
Fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali	19 08 14	solido	0,1 ton
Filtri dell'olio	16 01 07*	solido	0,1 ton

Descrizione	Codice CER	Stato fisico	Quantità stimata
Rivestimenti e materiali refrattari	16 11 06	solido	0,5 ton
Altri materiali isolanti	17 06 03	solido	7,5 ton
Residuo fangoso	16 10 02	liquido	20 ton
Altre emulsioni	13 08 02*	liquido	0,1 ton
Metalli non ferrosi	19 12 03	solido	70 ton
Metalli ferrosi	19 12 02	solido	20 ton
Imballi contenenti sostanze pericolose	15 01 10*	solido	1 ton
Assorbenti, stracci, materiali filtranti pericolosi	15 02 02*	solido	0,3 ton
Assorbenti, stracci, materiali filtranti non pericolosi	15 02 03	solido	0,3 ton

All'interno dello stabilimento saranno presenti le seguenti zone di stoccaggio rifiuti prodotti dalle lavorazioni e dalla operazioni di manutenzione:

#	descrizione	CER	modalità	Volume m3
Z1	Schiumature pressate della produzione secondaria	100315*	Sfuse al coperto (messa in riserva R13)	2250
Z2	Polveri da impianto trattamento emissioni	100323*	Big-Bag in zona coperta	50
	Vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose	080111*	In contenitori	
	Rivestimenti e materiali refrattari	161106	Big-Bag	
	Altri materiali isolanti	170603	Big-Bag	
	Imballi contenenti sostanze pericolose	150110*	In pallet	
	Assorbenti, stracci, materiali filtranti pericolosi	150202*	Big-Bag	
Z3	Assorbenti, stracci, materiali filtranti non pericolosi	150203	Big-Bag	20
	Scarti di oli per motori ingranaggi e lubrificazione	130205*	In fusti su piazzola coperta cordonata e impermeabilizzata	
	Acque oleose di condensa	130507*	In fusti su piazzola coperta cordonata e impermeabilizzata	
	Filtri dell'olio	160107*	In contenitori	
Z4	Imballaggi in carta cartone	150101	In cassonetti o cassoni scarrabili	60
Z5	Imballaggi in plastica	150102	In cassonetti o cassoni scarrabili	
Z6	Imballaggi in legno	150103	In cassonetti o cassoni scarrabili	
Z7	imballaggi in metallo	150104	cassoni scarrabili sotto tettoia	
	Metalli ferrosi	191202	In big bags o sfusi in apposita baia	
Z8	Assimilabili a R.S.U.	200000	In cassonetti per raccolta differenziata	
Z9	Metalli non ferrosi	191203	In big bags o sfusi in apposita baia	

Z10	Fanghi trattamento acque	190814	In contenitori	2
	Tubi fluorescenti	200121*	In contenitori	
	Batterie al piombo usate	160601*	In contenitori	
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	200135*	In contenitori	

La Società ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183 del D.Lgs 152/06.

Recupero di rifiuti

All'interno dello stabilimento saranno altresì presenti le seguenti zone di stoccaggio rifiuti destinati ad operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe:

#	descrizione	CER	modalità	Q.Ta [t]	Volume [m3]
	Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	Cumuli sotto tettoia da 900 m2 e area scoperta da 2500 m2 pavimentate in cemento	3200	14000
	Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03			
	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99			
	Imballaggi metallici	15 01 04			
	alluminio	17 04 02			
	Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02			
	Metalli non ferrosi	19 12 03			
	metallo	20 01 40			

Nella seguente tabella si riporta il dettaglio dell'attività di recupero svolta:

attività di recupero	Tipologia	Descrizione	Recupero	Codice rifiuto	Quantità Mg/anno
IMPIANTI METALLURGICI (3.2.3 lett.a)	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	R4(*)	10 08 99	20.000
				12 01 03	
				12 01 99	
				15 01 04	
				17 04 02	
				19 10 02	
				19 12 03	
				20 01 40	
Totale rifiuti max da destinare a recupero					20.000

(*) la messa in riserva R13 è funzionale al recupero come previsto dal DM 05/02/98.

BONIFICHE AMBIENTALI

L'area su cui sorgerà lo stabilimento non è stata inclusa tra le aree per cui sono richiesti interventi di bonifica ai sensi del D.M. 471/99.

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Per tipologia e quantità di materiali trattati e stoccati, l'impianto non sarà soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs 334/99 agli articoli 6, 7 e 8.



ALLEGATO A

Migliori tecnologie disponibili (MTD)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento vengono adottate le seguenti MTD:

MTD	Note	applicazione
MATERIE PRIME		
Utilizzo di pretrattamenti specifici in funzione della materia prima utilizzata al fine di rimuovere la frazione oleosa o il rivestimento eventualmente presente sul rottame o per separare l'ossido dal metallo (uso di essiccatori o decoater)	I rottami saranno acquistati da recuperatori autorizzati e dovranno presentare caratteristiche conformi alle UNI EN	Non pertinente
Adozione di ulteriori tecniche di pretrattamento quali granulazione, separazione selettiva dei vari metalli mediante tecniche di flottazione a mezzo denso o ad aria, separazione magnetica della frazione ferrosa	I rottami saranno acquistati da recuperatori autorizzati e dovranno presentare caratteristiche conformi alle UNI EN	Non pertinente
Trattamento delle schiumature mediante macinazione con l'utilizzo di adeguato sistema di aspirazione ed abbattimento delle polveri	Le schiumature non sono comprese tra le materie prime impiegate	Non pertinente
Utilizzo di sistemi di stoccaggio e manipolazione delle polveri tali da prevenire la formazione di emissioni	I materiali in polvere (calce, carbone attivo, Sali scarificanti, cloruro sodico) saranno stoccati e movimentati con contenitori o sistemi a tenuta	applicata

MTD	Note	applicazione
STOCCAGGIO punto 2.4.3		
Utilizzo di sistemi di stoccaggio dei liquidi posti all'interno di bacini di contenimento impermeabili; la capacità di contenimento in caso di fuoriuscite deve essere almeno pari a quella del serbatoio più voluminoso presente nel bacino	Tutti i fluidi sono stoccati sopra un adeguato bacino di contenimento (vasca di raccolta in caso di sversamento accidentale) Deposito di liquidi (gasolio) e di rifiuti liquidi dotati di vasche di contenimento impermeabilizzate	applicata
Le aree di stoccaggio dovrebbero essere progettate in maniera tale che eventuali perdite dalla parte superiore dei serbatoi e dai punti di erogazione siano intercettate e raccolte nel contenitore		applicata
Prevedere inoltre sistemi automatici che prevengono l'eccessivo riempimento dei serbatoi	Non si prevedono condizioni di opportunità di utilizzo	Non applicata

MTD	Note	applicazione
L'acido solforico e gli altri materiali reattivi dovrebbero essere stoccati in serbatoi a doppia parete o in serbatoi inseriti in contenitori chimicamente resistenti ed aventi la stessa capacità	Non saranno presenti serbatoi di acidi o di materiali reattivi	Non pertinente
È consigliato l'utilizzo di apparecchi per la verifica di eventuali perdite collegati a sistemi di allarme	Non si prevedono condizioni di opportunità di utilizzo	Non applicata
Se esiste il pericolo di contaminazione della falda l'area di stoccaggio deve essere impermeabile e resistente alla tipologia di materiale stoccato	Tutte le aree di stoccaggio, strade e piazzali, saranno realizzate in battuto di calcestruzzo	applicata
Sostanze incompatibili dovrebbero essere segregate e ove necessario si dovrebbe fare uso di gas inerte	Non saranno presenti sostanze tra loro incompatibili	Non pertinente
Stoccare il materiale che può rilasciare olio su aree pavimentate dotate di cordoli o altri dispositivi di contenimento	I rottami costituiti da torniture saranno stoccati al coperto, in area impermeabile, cordonata e dotata di pozzetto cieco di raccolta di eventuali colaticci	applicata
Utilizzare metodi di trattamento degli effluenti adatti alla tipologia di materiale stoccato	Deposito temporaneo di fusti chiusi in area Z3	applicata
Predisporre sistemi di trasporto dei liquidi in condizioni di sicurezza, in aree aperte al fine di poter identificare tempestivamente eventuali perdite	Movimentazione fusti con carrello a tenuta	applicata
Le tubazioni interrato devono essere opportunamente segnalate e documentate per la sicurezza degli scavi	Percorsi quotati rispetto a dei capisaldi (pozzetti e/o punti di inizio interramento)	applicata
Utilizzare serbatoi omologati per lo stoccaggio di gas tipo GPL con monitoraggio della pressione del serbatoio e dotati di sistema di erogazione in grado di prevenire rotture e perdite	Non sono previsti stoccaggi di GPL	Non pertinente
Ove richiesto, utilizzare trasporti a tenuta, stoccaggi e sistemi di recupero per materiali polverosi	Calce e carbone attivo con trasporti pneumatici. Polveri da abbattimento effluenti in tramogge e coclee chiuse a tenuta	applicata
Per stoccaggi di breve durata possono essere utilizzati silos	Stoccaggio calce	applicata
Se si utilizzano apparecchiature totalmente chiuse può risultare non necessaria l'adozione di filtri	Contenitore carbone attivo	Applicata
I trucioli, le torniture e altri rottami contenenti materiali solubili o emulsioni, dovrebbero essere stoccati al coperto	I rottami costituiti da torniture saranno stoccati al coperto, in area implementabile, cordonata e dotata di pozzetto cieco di raccolta di eventuali colaticci	Applicata

MTD	Note	applicazione
Le acque piovane che dilavano la polvere dovrebbero essere raccolte e trattate prima di essere inviate allo scarico	Vasca di accumulo acque di prima pioggia e impianto di disoleazione e sedimentazione	Applicata
Possono essere programmate pulizie delle strade e dei piazzali tramite spazzatrici	Servizio affidato a impresa autorizzata anche allo smaltimento del rifiuto	applicata
Utilizzare metodi di controllo periodici per prevenire spargimenti o identificare perdite dei serbatoi.	Procedure di controllo	applicata
Controllare e campionare il materiale in ingresso per verificare la qualità e in base al grado di contaminazione individuare le tecniche di stoccaggio o di trattamento più idonee	Controllo e verifica della rispondenza dei rottami alle Norme UNI EN	applicata
Utilizzare corrette pratiche di costruzione e di manutenzione degli impianti ed attrezzature.	Procedure operative di controllo	applicata
FORNI DI FUSIONE PER ALLUMINIO SECONDARIO		
Se possibile selezionare preventivamente il rottame in funzione del tipo di forno utilizzato	Rottame rispondente alle Norme UNI EN	Applicata
Adottare se possibile sistemi di carica ai forni di tipo sigillato o a tenuta in funzione del tipo di forno utilizzato	Caricatrice del rottame alla fusione montata su rotaie, a tenuta e collegata all'aspirazione emissioni fuggitive	applicata
Se possibile utilizzare cappe e sistemi di estrazione dei fumi per minimizzare le emissioni fuggitive	Sistema di cappe di aspirazione sistemato sopra tutte le aperture degli apparecchi della fusione	applicata
Pretrattare il rottame al fine di rimuovere eventuali oli o composti organici mediante essiccazione, centrifugazione o decoating a meno che il forno di fusione ed il relativo sistema di depurazione non sia oppositamente progettato	Il rottame verrà introdotto nella camera fredda del forno fusorio per la sua essiccazione e la pirolisi delle sostanze organiche eventualmente presenti	applicata
Utilizzare forni a crogiolo per fondere quantità limitate di rottame pulito	Non pertinente	Non pertinente
Utilizzare sistemi di postcombustione per rimuovere ove necessario i composti organici comprese le diossine	I fumi saranno soggetti a postcombustione a 1100°C nella camera calda del forno fusorio	applicata
Usare calce, bicarbonato di sodio e carbone attivo per neutralizzare i gas acidi e per rimuovere i composti organici e le diossine	Sarà impiegata calce e carbone attivo.	applicata
Ove possibile adottare il recupero energetico	Un sistema rigenerativo abbasserà la temperatura dei fumi uscenti dalla camera calda del forno fusorio e preriscalderà l'aria comburente da 20°C a 900°C	applicata

MTD	Note	applicazione
Utilizzare sistemi di filtrazione tecnologicamente avanzati quali filtri a manica o i filtri ceramici	Saranno installate due unità di filtrazione su tessuto collegate in parallelo	applicata
PROCESSI DI FUSIONE		
Utilizzo di forni a riverbero o rotativi	Forni a riverbero a doppia camera	Applicata
ALTRE FASI DEL PROCESSO		
Raffinazione: utilizzo di miscela di cloro e Ar/N ₂ o Sali AlF ₃	Miscela Ar/Cl ₂	applicata
Trattamento delle schiumature: copertura con gasinerte e raffreddamento in tamburi sigillati o pressatura delle scorie per ridurre l'ossidazione del metallo ed aumentarne la resa	Pressatura delle schiumature per ridurre l'ossidazione del metallo ed aumentare la resa	applicata
Mantenimento e degasaggio del forno: captazione dei fumi dai forni dai canali di colata, se necessario raffreddare ed utilizzare filtri a manica	Captazione dei fumi di combustione ed aspirazione emissioni fuggitive mediante cappe	applicata
Pretrattamento dei rottami: utilizzo di correnti indotte per la separazione del materiale inerte o non metallico dai composti metallici.	I rottami saranno acquistati da recuperatori autorizzati e dovranno presentare caratteristiche conformi alle UNI EN	Non pertinente
Utilizzo di metano come combustibile: diminuisce le emissioni di SO _x ; inoltre i forni funzionanti a combustibile sono contraddistinti da livelli di consumo minori rispetto a quelli funzionanti a energia elettrica	Brucciatori alimentati a metano	applicata
Captazione e filtrazione su stoccaggio e movimentazione materie prime qualora fossero polverose	I rottami saranno acquistati da recuperatori autorizzati e dovranno presentare caratteristiche conformi alle UNI EN	Non pertinente
Postcombustione, rimozione gas acidi e COV sul processo di fusione qualora necessario	Pirolisi nella camera fredda e postcombustione nella camera calda del forno fusorio	applicata
Captazione e filtrazione, postcombustione, rimozione gas acidi e COV su essiccazione e decoating se necessario	Pirolisi nella camera fredda e postcombustione nella camera calda del forno fusorio	applicata
Captazione e filtrazione, se necessario, su mantenimento e degasaggio	Captazione fumi di combustione ed aspirazione emissioni fuggitive	applicata
Postcombustione per idrogeno e fosfine nel trattamento delle schiumature e delle scorie saline	Le schiumature pressate saranno trattate dal recuperatore autorizzato al quale saranno vendute	Non pertinente
RESIDUI DI PROCESSO		
Utilizzo di forni che richiedono minor consumo di miscela salina	Forno a riverbero a doppia camera	applicata

MTD	Note	applicazione
Scorie saline: riciclo e recupero selettivo tramite macinazione, dissoluzione e cristallizzazione; produzione di sostanze recuperabili come granella di Al, Sali e ossidi di alluminio	Le scorie saranno trattate dal recuperatore autorizzato acquirente	Non pertinente
Schiumature: fusione in forni rotativi; recupero pellettizzazione usando forni rotativi a tamburo; la polvere può essere usata nel processo di recupero delle scorie saline.	Le scorie saranno trattate dal recuperatore autorizzato acquirente	Non pertinente
Refrattari potenzialmente utilizzabili con le schiumature	I refrattari contenuti nelle schiumature saranno trattati insieme a queste dal recuperatore autorizzato acquirente	Non pertinente
Polveri da filtro: parziale riutilizzo nelle scorie saline oppure riutilizzo nelle scorie saline oppure riutilizzo nell'industria dell'acciaio	Le polveri abbattute saranno trattate da smaltitori autorizzati	Non applicata



ALLEGATO B

L'autorizzazione integrata ambientale per la modifica sostanziale e l'esercizio di un impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi, secondo le disposizioni del D.lgs 152/2006 viene rilasciata alla Fonderie Pandolfo S.r.l. relativamente allo stabilimento sito in via Ponte Giulio, zona industriale N.I.P., nel comune di MANIAGO, a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

emissioni in atmosfera

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

Punto di emissione E1	
trattamento fumi forno fusorio, forno di attesa, aspirazione cappe e sfiato degasaggio	
Altezza camino 25m	Portata massima 90.000 Nm ³ /h
Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno del processo al momento dell'emissione	
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	15 mg/Nmc
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	100 mg/Nmc
Monossido di carbonio CO	100 mg/Nmc
Acido Cloridrico HCl	4 mg/Nmc
Acido Fluoridrico HF	5 mg/Nmc
Composti organici volatili espressi come COT	15 mg/Nmc
PCDD/PCDF espressi come diossina equivalente T.EQ	0,5 ng/Nmc
Metalli (Hg,Tl)	0,2 mg/Nmc
Metalli (Ni,Te,Se)	1 mg/Nmc
Metalli (Cr III, Mn, Cu, V, Pb, Sb)	5 mg/Nmc

Punto di emissione E2 (forno di omogeneizzazione)	
Altezza camino 25m	Portata massima 3.400 Nm ³ /h
Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%	
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	300 mg/Nmc
Monossido di carbonio CO	100 mg/Nmc

Punto di emissione E4 (aspirazione taglio teste billette)	
Altezza camino 25m	Portata massima 2.200 Nm ³ /h
Polveri	10 mg/Nmc

Punto di emissione E7 (aspirazione postazione saldatura)	
Altezza camino 25m	Portata massima 2.000 Nm ³ /h
Polveri	10 mg/Nmc
Olii (come nebbie oleose)	5 mg/Nmc

Punto di emissione E8 (sfiato silo calce)	
	Portata massima 1.000 Nm ³ /h
Polveri	10 mg/Nmc

Punto di emissione E9 (nuovo forno di omogeneizzazione)	
Altezza camino 25m	Portata massima 400 Nm ³ /h
Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%	
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	300 mg/Nmc
Monossido di carbonio CO	100 mg/Nmc

Sono inoltre presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera associati a dispositivi di emergenza.

Sigla	Unità/ Fase Produttiva	Descrizione
E6	Generatore elettrico 640 kW _e 795kW _t	punto di emissione in atmosfera del generatore elettrico di stabilimento alimentato a gasolio e utilizzato come dispositivo di emergenza.

Prescrizioni generali:

1. La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi alle pertinenti norme UNI/UNI EN.
2. Per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino secondo le norme di sicurezza vigenti, che i requisiti delle pertinenti norme tecniche UNI/UNI EN.
Si raccomanda che i tronchetti siano dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007.
3. l'adeguamento della piattaforma di lavoro a servizio del punto di emissione E1 dovrà essere realizzato non oltre i sei mesi dalla data di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
4. i verbali di campionamento del punto di emissione E1 devono riportare le informazioni relative alla tipologia di rifiuto trattato ed i quantitativi, al fine di poter correlare il dato analitici con l'attività svolta;
5. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione citata in premessa.

Prescrizioni per i nuovi punti di emissione

1. La Società deve comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone all'ASS n.6 "Friuli occidentale" e al Comune di MANIAGO, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio dei nuovi punti di emissione E9 ed E7;
2. La Società deve mettere a regime i nuovi punti di emissione entro 90 giorni dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone all'ASS n.6 "Friuli occidentale" e al Comune di MANIAGO;

3. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone all'ASS n.6 "Friuli occidentale" e al Comune di MANIAGO i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;
4. il sito di campionamento del punto di emissione E9, asservito al nuovo forno di omogeneizzazione, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 15259/2008. In particolare:
 - a. la sezione di misurazione dovrà soddisfare i requisiti di cui alla lettera b) al punto 6.2.1 della norma tecnica citata al fine di consentire e il prelievo di campioni rappresentativi del piano di misurazione e condizioni di flusso omogenee
 - b. la piattaforma di lavoro dovrà essere sufficientemente ampia per l'attività svolta ed essere progettata e realizzata tenendo conto del punto 6.2.3.2, ossia dei vincoli che riguardano la "profondità", l'area "sgombra" e la distanza del bocchello di campionamento dal piano di calpestio della piattaforma, nonché dell'ergonomia e dei requisiti di sicurezza descritti nel punto 6.2.3.1, nella UNI EN 13204:2001 e nel D.lgs. 81/2008.
5. nel sito di campionamento del punto di emissione E9 dovranno essere previste delle porte di misurazione addizionali, rispetto al numero previsto dalla tabella 2 della norma UNI EN 15259:2008, sia per permettere la misura dei parametri di riferimento se richiesti (ossigeno, umidità, etc.) che per effettuare la misura di più inquinanti contemporaneamente;
6. le porte di campionamento devono essere di forma circolare, dotate di flangia a piastra e corrispondente flangia cieca di chiusura;
7. il diametro interno delle flange per i condotti di diametro idraulico superiore ai 70 cm deve essere di almeno 116 mm (corrispondente alla DN 100 - UNI EN 1092:2010) e di almeno 90.5 mm (corrispondente alla DN 80 - UNI EN 1092:2010) per quelli di diametro inferiore. I riferimenti alle dimensioni nominali (DN) della norma UNI EN 1092:2010 sono stati effettuati solo per agevolare l'approvvigionamento in quanto le flange con le dimensioni indicate nella norma sono normalmente disponibili in commercio;
8. il numero, la posizione la filettatura e il diametro dei fori per l'accoppiamento delle flange e il tipo di materiale con cui sono realizzate non sono rilevanti ai fini del loro utilizzo per il prelievo delle emissioni. Lo spessore della flangia e quello del tronchetto di collegamento con il camino deve essere sufficiente per resistere alle sollecitazioni prodotte dal peso della sonda e dei dispositivi ad essa agganciati (tra 8 e 20 Kg);
9. il tronchetto di collegamento deve avere una lunghezza, corrispondente alla distanza tra la flangia e la parete esterna del camino (compresa la coibentazione), di almeno 75 mm;
10. nei dieci giorni che precedono la messa a regime del punto di emissione E9, le misure effettuate di velocità del flusso lungo il diametro del condotto dovranno dimostrare che il flusso del gas nel condotto è laminare e stabile, ossia che abbia i requisiti di cui alla lettera c) del punto 6.2.1. della norma UNI EN 15259:2008.

scarichi idrici

Gli scarichi idrici delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali.

E' autorizzato il seguente scarico:

Scarico	Tipologia acque scaricate	trattamento	recapito
S1	Acque meteoriche dell'impianto di trattamento di prima pioggia	Decantazione e disoleazione	Fognatura consortile N.I.P.
	spurghi del circuito di raffreddamento indiretto e addolcimento acque		

E' altresì presente il seguente scarico di acque meteoriche non contaminate

Scarico	Tipologia acque scaricate	trattamento	recapito
S2	Meteoriche di seconda pioggia	-	Pozzi perdenti

Prescrizioni:

1. i valori limite di emissione dello scarico S1, siano quelli indicati nella Tab. 3, Allegato 5, alla Parte III del D.Lgs. 152/2006;
2. gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente;
 - a) per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo con le modalità previste dal D.lgs 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
 - b) in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
3. la Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico;
4. sui piazzali non dotati di impianto di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia, non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate;
5. la qualità dell'acqua delle torri evaporative deve essere controllata attraverso analisi microbiologiche periodiche con frequenza semestrale;
6. E' vietata l'immissione in fognatura di:
 - a) sostanze infiammabili o esplosive;
 - b) sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
 - c) acque reflue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) tali da danneggiare le condutture o da interferire con i processi biologici di depurazione o che comunque possano portare condizioni insalubri, disagi o di pericolo per l'incolumità delle persone;

- d) sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni.
- e) sostanze aggressive (pH inferiore a 4 e superiore a 11);
- f) sostanze che nell'intervallo di temperatura 10 °C – 45 °C possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- g) acque di scarico a temperatura superiore ai 45 °C;
- h) sostanze solide, viscoso od oleose in dimensioni e/o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura e con i processi di depurazione (per es. bitumi, oli lubrificanti, oli alimentari e grassi, fluidi diatermici, ecc.);
- i) acque prelevate da canali per successivo utilizzo irriguo misto con liquami fognari;
- j) sostanze cancerogene in ambiente idrico o in concorso con lo stesso, sostanze sconosciute o il cui effetto sull'uomo non sia noto;
- k) materiali grossolani (ad esempio ma non a esaurimento: immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci, scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di plastica, piume, materiali di scavo o demolizione ecc.).

RIFIUTI

La Società è autorizzata all'attività di messa in riserva R13 dei rifiuti pericolosi di cui al codice CER 100315* per un quantitativo massimo di 2250 mc.

La Società è autorizzata ad effettuare operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe effettivamente destinati al riutilizzo all'interno dello stabilimento provenienti da industrie metallurgiche, metalmeccaniche e da commercianti di metalli non ferrosi.

descrizione	CER	Q.Ta annua in ingresso [t/a]	Potenzialità giornaliera [t/g]	Q.Ta massima messa in riserva [t]	Potenzialità del deposito [m3]	Materiale che si ottiene dal recupero	Rifiuti in uscita
Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	20.000	60	1.000	3300	Materia prima secondaria (pari a circa 98% della quantità in ingresso) 24.500	Circa 500 t/a
Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03						
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99						
Imballaggi metallici	15 01 04						
alluminio	17 04 02						
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02						
Taglio termico cesoiato	19 12 03						
metallo	20 01 40						

Garanzie Finanziarie

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 il Gestore dell'impianto deve mantenere valide, per tutto il periodo di durata dell'autorizzazione, le garanzie finanziarie, prestate al Comune sede dell'impianto per il recupero o lo smaltimento di rifiuti, per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto e il recupero dell'area interessata. Detta garanzia deve essere costituita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 e seguenti del D.P.Reg. 0502/Pres d.d. 8/10/1991.

L'importo delle garanzie è pari a **€ 461.940,49** ed è calcolato considerando le potenzialità giornaliere e la capacità di stoccaggio:

- potenzialità giornaliera per lo smaltimento o il recupero di rifiuti non pericolosi pari a 60 Mg/giorno €129.800,09 (impianti oltre a 25 t/g e fino a 100 t/g : euro 76.352,99 + euro 1.527,06 per ogni t/g eccedente le prime 25 t/g);
- deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti non pericolosi pari a 3.300m³ €137.445,30 (depositi con capacità superiore a 500 m³ €30.541,30+€38.18 per ogni m³ eccedente i primi 500);
- deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi pari a 2.250m³ €194.695,10 (depositi con capacità superiore a 500 metri cubi : euro 61.082,60 + euro 76,35 per ogni metro cubo eccedente i primi 500).

Prescrizioni:

1. La Società dovrà prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
2. La Società dovrà tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
3. La Società dovrà eseguire almeno annualmente una verifica del buono stato di conservazione delle pavimentazioni cementate ed effettuare le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
4. Il settore Z1 di stoccaggio dei rifiuti dovrà essere identificato e contrassegnato in modo inequivocabile attraverso un'apposita segnaletica riportante anche il codice CER del rifiuto;
5. In caso di chiusura dell'impianto la Società dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche;
6. dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
7. qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni;
8. La Società dovrà evitare il ristagno d'acqua nei rottami posizionati nell'apposito parco esterno durante il periodo estivo al fine di evitare la proliferazione di *Aedes albopictus* (zanzara tigre);
9. la Società dovrà dotarsi di procedure atte a verificare la conformità del rottame in ingresso al regolamento UE 333/2011.
10. Le caratteristiche di eventuali depositi temporanei dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla lett. bb), del comma 1, dell'art. 183, del D.Lgs 152/06 s.m.i. Per quanto riguarda, in particolare; eventuali depositi temporanei di rifiuti di tipo pericoloso, si dovrà tenere conto delle disposizioni generali di cui al p.to 4 della Del. C.I. del 27/07/1984.

RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di MANIAGO, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).



ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e tenuti presso l'impianto a disposizione delle Autorità di controllo.

Le metodiche di campionamento dovranno essere le più aggiornate e dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il gestore deve tempestivamente comunicare tale fatto alla Regione, Provincia, Comune, Azienda per i Servizi Sanitari, all'ARPA FVG, e deve essere adottato un sistema alternativo di misura e campionamento concordato con l'ARPA FVG.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) e adotta immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio).

Il gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

La Società dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera;
- pozzetti di campionamento degli scarichi idrici;
- punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento;
- aree di stoccaggio di rifiuti;
- pozzo di approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 10 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS competenti con frequenza annuale. Si richiede che ai risultati trasmessi ad ARPA FVG vengano allegati oltre che i Rapporti di Prova anche i relativi verbali di campionamento riportanti le informazioni relative ai quantitativi e tipologie di rifiuti non pericolosi trattati.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS, ARPA FVG e Consorzio N.I.P. una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella Tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	FONDERIE PANDOLFO S.r.l.	GIANFRANCO PANDOLFO
Società terze contraenti	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi identificate da comunicazione dell'Azienda	Come identificati da comunicazione dell'Azienda
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Pordenone

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di società terze contraenti.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punti di emissione						Frequenza controllo		Metodi
	E1	E2	E4	E7	E8	E9	continuo	discontinuo	
Monossido di carbonio (CO)		x				x		triennale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 17 D.Lgs. 152/06)
Monossido di carbonio (CO)	x							annuale	
Composti organici volatili (COV)	x							annuale	
Ossidi di azoto (NOx)		x				x		triennale	
Ossidi di azoto (NOx)	x							annuale	
Ossidi di zolfo (SOx)	x							annuale	
Cloro e composti inorganici	x							annuale	
Fluoro e composti inorganici	x							annuale	
Olii come nebbie oleose				x				triennale	
Polveri totali			x	x	x			triennale	
Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF)	X							quadrimestrale	
Polveri totali	X							quadrimestrale	
Metalli (Hg,Tl, Ni,Te,Se, Cr III, Mn, Cu, V, Pb, Sb)	X							annuale	

Per quanto riguarda il punto di emissione E8, in alternativa all'effettuazione dei campionamenti delle emissioni, il rispetto dei limiti di emissione potrà essere dimostrato anche mediante la documentazione attestante la corretta manutenzione dei sistemi di filtrazione, come da indicazioni del costruttore.

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab. 3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Ciclone		A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico
	Neutralizzatore	Sistema di dosaggio	A valle della filtrazione	mensile	Sistema informatico
	Adsorbitore a carboni attivi	Carboni attivi	A valle della filtrazione	mensile	Sistema informatico
	Filtro a maniche	Tele filtranti (annuale)	A valle della filtrazione	In continuo con allarme	Sistema informatico
E4	Ciclone		A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico
E8	Filtro a tessuto	filtro	A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sulle emissioni diffuse e fuggitive.

Tab. 4 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Carico delle materie prime nel forno di fusione	Apertura della porta	Cappa di aspirazione attivata all'apertura della porta	Interblocco apertura serranda / apertura porte forno	Ad ogni apertura della porta del forno	Registro allarmi
Operazioni di scorifica nel forno di fusione e nel forno di attesa					



Acqua

Nella tabella 5 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab 5 – Inquinanti monitorati:

	S1	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
pH	X		Semestrale	Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc.
Solidi sospesi totali	X		Semestrale	
COD	X		Semestrale	
BOD	X		Semestrale	
Alluminio	X		Semestrale	
arsenico	X		Semestrale	
Cromo e composti	X		Semestrale	
ferro	X		Semestrale	
manganese	X		Semestrale	
nicel	X		Semestrale	
rame	X		Semestrale	
cianuri	X		Semestrale	
Tensioattivi totali	X		Semestrale	
Tensioattivi Bias	X		Semestrale	
Tensioattivi Mbas	X		Semestrale	
Idrocarburi totali	X		Semestrale	

Si prescrive che almeno uno dei 2 campionamenti semestrali su S1 ed S2 vengano effettuati contestualmente, e successivamente a precipitazioni piovose, dando atto delle condizioni meteorologiche nel verbale di campionamento.

Nella tabella 6 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.6 – Sistemi di depurazione

Punto emission e	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Decantazione e disoleazione	-	nessuno	Pozzetto di scarico	quindicinale	registro

Rumore

Nella tabella 7 vengono riportati l'indicazione della frequenza e dei recettori presso i quali deve essere eseguita l'indagine acustica.

Tab. 7 – Verifica d'impatto acustico

Previsione di verifiche di inquinamento acustico	
Recettori	Come individuati nella tavola 16/A "Allegato 8-A Planimetria generale sorgenti sonore" allegata alla domanda di rinnovo A.I.A. citata in premessa

Entro **15 (quindici) mesi** dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07, ed ogniqualevolta si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno, dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro dello Stabilimento, nelle postazioni di misura individuate nella tabella 7, al fine dell'eventuale adeguamento dei livelli di emissione sonora.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

Radiazioni

Nella tabella 8 vengono riportati i controlli radiometrici da effettuare su materie prime o rifiuti trattati.

Tab. 8 – Controllo radiometrico

Materiale controllato	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Materiali in ingresso ed uscita	Portale con sensore di radioattività	Ad ogni ingresso	registro

Rifiuti

Nelle tabelle 9 e 10 viene riportata la gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita.

Tab. 9 – Controllo rifiuti in ingresso

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
10 08 99 12 01 03 12 01 99 15 01 04 17 04 02 19 10 02 19 12 03 20 01 40	Attività di messa in riserva R13 finalizzata al Recupero di materia R4 di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe	Radiometrico e visivo	Ad ogni fornitura	Registro allarmi

Tab. 10 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
tutti	Conferimento a soggetti autorizzati secondo i CER di appartenenza	Visivo e analitico	Ad ogni spedizione in occasione della compilazione del formulario	Sistema informatico e archivio analisi

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 11 e 12 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 11 – Controlli sui macchinari

Apparato	Parametri				Perdite	
	Controllo	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto di abbattimento emissione E1	Presenza di polveri al camino E1	continuo	Regime (fermata di uno solo dei due filtri a maniche)	Automatico con allarme	Polveri inerti	Sistema informatico
Disoleazione / Decantazione S1	Presenza di oli o solidi sospesi	settimanale	Regime (svuotamento pozzetti di raccolta)	Manuale a vista	Oli e solidi sospesi	Registro
torri evaporative	controllo microbiologico delle acque	semestrale	regime	strumentale	Aerosol contenenti legionella	registro

Tab. 12 – Interventi di manutenzione ordinaria

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione delle manutenzioni
Impianto di abbattimento emissioni E1	Sostituzione delle maniche filtranti	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro

Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 13 e 14 vengono evidenziati le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati, su dotazioni significative dell'impianto.

Tab. 13- Punti critici degli impianti e del processo produttivo

Apparato	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno di fusione	Stato del refrattario	annuale	arresto	Visivo e strumentale	nessuna	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1	Rumorosità, vibrazioni	settimanale	regime	Visivo	nessuna	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1	Rumorosità, vibrazioni	annuale	regime	strumentale	nessuna	Registro di manutenzione

Tab. 14 – Interventi di manutenzione sui punti critici

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno di fusione	vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1	vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione

Are di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 15 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 15 – Aree di stoccaggio

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Vasche di accumulo acque di prima pioggia	Visivo dell'integrità	mensile	Registro	-	-	-
Piazzale deposito rottame di alluminio selezionato	-	-	-	Visivo dell'integrità	mensile	Registro

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 16 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 16- Monitoraggio degli indicatori di prestazione ambientale

Indicatore	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo specifico energia elettrica	KW/tpf	Consumo energia elettrica/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	registro
Consumo specifico acqua	m3/tpf	Consumo acqua/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico di metano	m3/tpf	Consumo metano/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico reagenti depurazione camino E1	kg/tpf	Consumo reagenti/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in tabella 1, effettua, con oneri a carico del gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR 11/2009 e nella DGR 2924/2009, secondo le frequenze stabilite nella sottostante tabella 17, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, il gestore comunica al Dipartimento provinciale ARPA competente per territorio, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'AIA, ARPA svolgerà le attività indicate nella tabella 17.



Tabella 17– Attività dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni (Allegato IV al D.M. 24 aprile 2008)	Aria	triennale	3
	Acqua	triennale	3
	Rifiuti	triennale	3
	Clima acustico	In corrispondenza di ogni modifica degli impianti	-
Campionamento e analisi (Allegato V, al D.M. 24 aprile 2008)	Aria -camino E1 - NOx, SOx, HCl, HF, CO, TOC, PCDD/PCDF in I-TEQ, Polveri totali	Triennale	3
	Acqua	-	-
	Controllo radiometrico sulle polveri del filtro a maniche del camino E1	Annuale	10

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.